

**BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE**  
**SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI**



Sede Legale in Bolzano, Via Siemens 18  
Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 00129730214  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 3630.1  
Codice ABI 5856.0  
Patrimonio netto al 31.12.2013 - Euro 628.786.157

**SUPPLEMENTO**

*al*

**PROSPETTO DI BASE RELATIVO AL PROGRAMMA DI OFFERTA DEI PRESTITI  
DENOMINATI:**

approvato dalla CONSOB con nota n. 0061931/14 del 24 luglio 2014 e pubblicato in data 25 luglio 2014  
(il "Prospetto di Base")

***"BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON  
EVENTUALE CAP E/O FLOOR E/O CON EVENTUALE FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO A  
FAVORE DELL'INVESTITORE"***

***"BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO"***

***"BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CON EVENTUALE  
FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE"***

***"BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI ZERO COUPON"***

***"BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI STEP UP CON EVENTUALE  
FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE"***

Il presente documento costituisce un supplemento al Prospetto di Base (il "Supplemento").

Il Supplemento è redatto ai sensi dell'articolo 94, comma 7, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF"), al fine di fornire all'investitore informazioni aggiornate sull'Emittente in seguito (i) all'approvazione, in data 24 ottobre 2014, e, successivo deposito presso la sede sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige - Società cooperativa per Azioni ("BPAA"), in data 27 ottobre 2014, del progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Marostica Società Cooperativa per Azioni a Responsabilità Limitata ("BPM") in BPAA; e (ii) al *downgrading*, da BBB- a BB+, del *rating* del debito a medio - lungo termine dell'Emittente, come comunicato dall'agenzia di *rating Standard & Poor's* in data 30 ottobre 2014, nonché al successivo *downgrading* da BB+ a BB, del *rating* del debito a medio - lungo termine dell'Emittente, come comunicato dall'agenzia di *rating Standard & Poor's* in data 18 dicembre 2014.

Il presente Supplemento è stato approvato dalla CONSOB con nota n. 0098257/14 del 23 dicembre 2014 e pubblicato in data 29 dicembre 2014.

L'adempimento di pubblicazione del presente Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente Supplemento è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca Popolare dell'Alto Adige, presso tutte le filiali della Banca, nonché sul sito internet [www.bancapopolare.it](http://www.bancapopolare.it)

Per effetto dell'approvazione e pubblicazione del presente Supplemento, qualsiasi riferimento al Prospetto di Base dovrà intendersi come riferimento al Prospetto di Base come modificato ed integrato dal presente Supplemento.

**Ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2, TUF, gli investitori che - prima della pubblicazione del presente Supplemento - abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari oggetto di offerta, hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del presente Supplemento, di revocare la loro accettazione mediante invio di una comunicazione scritta all'indirizzo dell'Emittente, via Siemens 18, Bolzano.**

## INDICE

<b>PERSONE RESPONSABILI</b> .....	<b>4</b>
<b>MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO</b> .....	<b>5</b>
<b>1 MODIFICHE AL PROSPETTO DI BASE</b> .....	<b>7</b>
1.1 MODIFICA AL FRONTESPIZIO DEL PROSPETTO DI BASE.....	7
1.2 MODIFICHE ALLA SEZIONE 2 (“DESCRIZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI DI EMISSIONE”) .....	8
1.3 MODIFICHE ALLA SEZIONE 3 (“NOTA DI SINTESI”) DEL PROSPETTO DI BASE.....	10
1.4 MODIFICHE ALLA SEZIONE 5 (“DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE”) DEL PROSPETTO DI BASE. ....	20
1.5 MODIFICHE ALLA SEZIONE 6 (“NOTA INFORMATIVA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI”) DEL PROSPETTO DI BASE.....	34
1.6 MODIFICA AL FRONTESPIZIO DEL MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE DEL PROSPETTO DI BASE.....	49

## **PERSONE RESPONSABILI**

### **Indicazione delle persone responsabili**

Banca Popolare dell'Alto Adige – Società Cooperativa per Azioni, con sede legale in via Siemens 18, 39100, Bolzano, in qualità di emittente, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Supplemento.

### **Dichiarazione di responsabilità**

Banca Popolare dell'Alto Adige attesta che il presente Supplemento è conforme agli schemi applicabili e che, avendo essa adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni ivi contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

\*\*\*

## MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO

Il presente Supplemento è redatto al fine di fornire all'investitore informazioni aggiornate sull'Emittente in seguito (i) all' approvazione, in data 24 ottobre 2014 e, successivo deposito presso la sede sociale di BPAA, in data 27 ottobre 2014, del progetto di fusione per incorporazione di BPM in BPAA; e (ii) al *downgrading*, da BBB- a BB+, del *rating* del debito a medio - lungo termine dell'Emittente, come comunicato dall'agenzia di *rating Standard & Poor's* in data 30 ottobre 2014, nonché al successivo *downgrading* da BB+ a BB, del *rating* del debito a medio - lungo termine dell'Emittente, come comunicato dall'agenzia di *rating Standard & Poor's* in data 18 dicembre 2014.

Il presente Supplemento apporterà, pertanto, modifiche ed integrazioni al Prospetto di Base in corso di validità e, nello specifico, al Frontespizio, alla Sezione 2 (*"Descrizione generale dei programmi di emissione"*), alla Sezione 3 (*"Nota di Sintesi"*) e, in particolare, all'Elemento B.12 (*"Informazioni finanziarie selezionate"*), all'Elemento B.13 (*"Fatti recenti relativi all'Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità"*), all'Elemento B.16 (*"Compagine sociale e legami di controllo"*), all'Elemento B.17 (*"Rating dell'Emittente"*) e all'Elemento D.2 (*"Principali rischi specifici per l'Emittente"*); alla Sezione 2 (*"Descrizione generale dei programmi di emissione"*); alla Sezione 5 (*"Documento di Registrazione"*) e, in particolare, il Capitolo 3 (*"Fattori di Rischio"*), Paragrafo 3.1.7 (*"Rischi connessi all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario"*), Paragrafo 3.1.9 (*"Rischio derivante dalla variazione del giudizio di rating"*) e, si aggiunge, dopo il Paragrafo 3.1.9, il Paragrafo 3.1.10 (*"Rischio connesso con la realizzazione del progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Marostica"*), il Capitolo 4 (*"Informazioni sull'Emittente"*) Paragrafo 4.1 (*"Storia ed evoluzione dell'Emittente"*) e Paragrafo 4.1.5 (*"Eventi recenti verificatisi nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità"*), il Capitolo 5 (*"Panoramica delle attività"*) Paragrafi 5.1.2 (*"Principali mercati"*) e 5.1.3 (*"Posizione concorrenziale"*), il Capitolo 10 (*"Principali Azionisti"*) Paragrafo 10.1 (*"Informazioni relative agli assetti proprietari"*) e il Capitolo 11 (*"Informazioni finanziarie riguardanti le attività, le passività, la situazione finanziaria, i profitti e le perdite dell'Emittente"*) Paragrafo 11.7 (*"Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'Emittente"*); alla Sezione 6 (*"Nota Informativa degli strumenti finanziari"*) e, in particolare, il Capitolo 2 (*"Fattori di Rischio"*) Paragrafo 2.1 (*"Fattori di rischio comuni a tutte le tipologie di Obbligazioni oggetto del presente Programma"*), aggiungendo, dopo il Paragrafo 2.1.14 (*"Rischio mutamento del regime fiscale"*), il Paragrafo 2.1.15 (*"Rischio connesso all'utilizzo del bail in e degli altri strumenti finanziari di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi"*) il Capitolo 4, Paragrafo 4.1 (*"Descrizione degli strumenti finanziari"*), Paragrafo 4.5 (*"Ranking degli strumenti finanziari"*), Paragrafo 4.6 (*"Diritti connessi agli strumenti finanziari"*) e Paragrafo 4.8 (*"Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito"*) il Capitolo 7 (*"Informazioni supplementari"*) Paragrafo 7.5 (*"Rating dell'Emittente e del singolo strumento finanziario"*); al Modello di Condizioni Definitive (Appendice A, Appendice B, Appendice C, Appendice D e Appendice E) del Prospetto di Base.

Ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2, TUF, gli investitori che - prima della pubblicazione del presente Supplemento - abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari oggetto delle presenti offerte:

- ***"BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON EVENTUALE CAP E/O FLOOR E/O CON EVENTUALE FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'INVESTITORE"***

Banca Popolare dell'Alto Adige Tasso Variabile "Special" 30.07.2014 – 30.03.2020, recante codice ISIN IT0005041881

Banca Popolare dell'Alto Adige Tasso Variabile 30.07.2014 - 30.07.2017, recante codice ISIN IT0005041907

Banca Popolare dell'Alto Adige Tasso Variabile "Special" 30.12.2014 - 30.06.2020, recante codice ISIN IT0005073348

- ***"BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CON EVENTUALE FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE"***

Banca Popolare dell'Alto Adige Tasso Fisso 1,75% 01.12.2014 - 01.12.2017, recante codice ISIN IT0005069361

Banca Popolare dell'Alto Adige Tasso Fisso 1,50% 01.12.2014 - 01.12.2017, recante codice ISIN IT0005069353

Banca Popolare dell'Alto Adige Tasso Fisso 1,75% 02.10.2014 - 02.10.2017, recante codice ISIN IT0005056475

Banca Popolare dell'Alto Adige Tasso Fisso 2,00% 02.10.2014 - 02.10.2017, recante codice ISIN IT0005056467

Banca Popolare dell'Alto Adige Tasso Fisso 1,20% 02.10.2014 - 02.10.2017, recante codice ISIN IT0005056368

- ***"BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI STEP UP CON EVENTUALE FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE"***

Banca Popolare dell'Alto Adige Step Up 01.12.2014 - 01.12.2018, recante codice ISIN IT0005069346

Banca Popolare dell'Alto Adige Step Up 01.10.2014 - 01.10.2018 recante codice ISIN IT0005056392

hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del presente Supplemento, di revocare la loro accettazione mediante invio di una comunicazione scritta all'indirizzo dell'Emittente, via Siemens 18, Bolzano.

## 1 MODIFICHE AL PROSPETTO DI BASE

### 1.1 Modifica al Frontespizio del Prospetto di Base

Per effetto del presente Supplemento, il Frontespizio del Prospetto di Base, deve intendersi integralmente sostituito da quanto segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura):

“



**BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE**  
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI



Sede Legale in Bolzano, Via Siemens 18

Codice Fiscale - Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano  
00129730214

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 3630.1

Codice ABI 5856.0

Patrimonio netto al 31.12.2013 - Euro 628.786.157

### **PROSPETTO DI BASE**

#### **Relativo al programma di offerta dei prestiti denominati:**

- “BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON EVENTUALE CAP E/O FLOOR E/O CON EVENTUALE FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'INVESTITORE”
- “BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO”
- “BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CON EVENTUALE FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE”
- “BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI ZERO COUPON”
- “BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE OBBLIGAZIONI STEP UP CON EVENTUALE FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE

Le Obbligazioni possono prevedere il riconoscimento di una percentuale del collocato a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (enti, fondazioni, associazioni, enti ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale) fino ad un ammontare massimo predefinito.

#### **di Banca Popolare dell'Alto Adige**

in qualità di Emittente e responsabile del collocamento depositato presso CONSOB in data 25 luglio 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0061931/14 del 24 luglio 2014,

come modificato ed integrato dal Supplemento approvato dalla CONSOB con nota n. 0098257/14 in data 23 dicembre 2014 e pubblicato in data 29 dicembre 2014.

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (la “**Direttiva Prospetto**”) ed è redatto in conformità al Regolamento 809/2004/CE e successive modifiche ed integrazioni e alla delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà le condizioni definitive che riporteranno i termini e le condizioni delle Obbligazioni e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta (le “**Condizioni Definitive**”) unitamente alla Nota di Sintesi della singola emissione (la “**Nota di Sintesi della Singola Emissione**”).

Nell’ambito del programma di prestiti obbligazionari descritto nel presente Prospetto di Base (il “**Programma**”), Banca Popolare dell’Alto Adige Società Cooperativa per Azioni (l’“**Emittente**” o “**BPAA**”) potrà emettere, in una o più serie di emissioni (ciascuna un “Prestito Obbligazionario” o un “**Prestito**”), titoli di debito aventi le caratteristiche descritte nel presente Prospetto di Base (le “**Obbligazioni**” e, ciascuna, una “**Obbligazione**”).

Si invita l’investitore a valutare il potenziale acquisto delle Obbligazioni alla luce delle informazioni contenute nel presente Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive, nonché nella Nota di Sintesi della Singola Emissione.

**La pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio da parte della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

**Il presente Prospetto di Base è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede della Banca Popolare dell’Alto Adige, presso tutte le filiali della Banca, nonché sul sito internet [www.bancapopolare.it](http://www.bancapopolare.it).**

## 1.2 Modifiche alla Sezione 2 (“Descrizione generale dei programmi di emissione”)

**Per effetto del presente Supplemento, la Sezione 2 (“Descrizione generale dei programmi di emissione”) del Prospetto di Base, deve intendersi modificato ed integrato come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura:**

“

<b>SEZIONE 2 - DESCRIZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI DI EMISSIONE</b>
--

La Banca Popolare dell’Alto Adige, in forma abbreviata BPAA (l’“**Emittente**” o la “**Banca**” o “**Banca Popolare dell’Alto Adige**”), nell’ambito della propria attività di raccolta, emette prestiti obbligazionari in modo continuo e ripetuto in conformità alla Direttiva Prospetto. L’Emittente, al fine di richiedere l’autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto di Base, ha deliberato, in data 6 dicembre 2013, un programma di emissione con validità 12 mesi (il “**Programma di Emissione**”) che prevede l’emissione di prestiti obbligazionari suddivisi tra:



Programma di Emissione per prestiti obbligazionari a "Rendimento Fisso":	
■	Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente
■	Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente
■	Zero Coupon
Programma di Emissione per prestiti obbligazionari a "Rendimento Variabile":	
■	Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor e/o con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Investitore
■	Tasso Misto

Le Obbligazioni possono prevedere il riconoscimento di una percentuale del collocato a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (enti, fondazioni, associazioni, enti ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale) fino ad un ammontare massimo predefinito.

A valere sul presente Prospetto di Base, l'Emittente potrà procedere, di volta in volta, ad effettuare singole offerte di prestiti obbligazionari delle tipologie sopra elencate **per un periodo di 12 mesi** dalla data di approvazione del Prospetto di Base da parte della Consob.

**Il Prospetto di Base si compone dei seguenti documenti:**

- la **Nota di Sintesi**, in cui vengono descritte, con linguaggio non tecnico, le informazioni chiave relative all'Emittente ed agli strumenti finanziari; essa deve essere letta quale introduzione del Prospetto di Base e qualsiasi decisione di investimento da parte del singolo obbligazionista dovrà basarsi sulla lettura del presente documento nella sua interezza;
- il **Documento di Registrazione**, che contiene la descrizione dell'Emittente e, tra l'altro, la sua struttura organizzativa, una panoramica delle attività da esso svolte, le informazioni sulla sua situazione patrimoniale e finanziaria, nonché un'analisi dettagliata dei principali fattori di rischio relativi ad esso;
- la **Nota informativa**, che contiene le caratteristiche principali e rischi di ogni singola tipologia di Obbligazioni;
- i **Modelli di Condizioni Definitive**, che conterranno i termini e le condizioni specifiche delle Obbligazioni di volta in volta emesse e che saranno messe a disposizione degli investitori in occasione di ciascuna sollecitazione, previa

pubblicazione sul sito internet dell'Emittente [www.bancapopolare.it](http://www.bancapopolare.it) e contestuale trasmissione alla Consob. Le Condizioni Definitive riporteranno in allegato la Nota di Sintesi della Singola Emissione;

- il Supplemento al Prospetto di Base, che apporta modifiche al Prospetto di Base al fine di fornire agli investitori informazioni aggiornate relative all'Emittente, quale conseguenza: (i) dell' approvazione, in data 24 ottobre 2014 e, successivo deposito presso la sede sociale di BPAA, in data 27 ottobre 2014, del progetto di fusione per incorporazione di BPM in BPAA; e (ii) del *downgrading*, da BBB- a BB+, del *rating* del debito a medio - lungo termine dell'Emittente, come comunicato dall'agenzia di *rating* *Standard & Poor's* in data 30 ottobre 2014, nonché del successivo *downgrading* da BB+ a BB, del *rating* del debito a medio - lungo termine dell'Emittente, come comunicato dall'agenzia di *rating* *Standard & Poor's* in data 18 dicembre 2014."

### 1.3 Modifiche alla Sezione 3 ("Nota di Sintesi") del Prospetto di Base

- (a) Per effetto del presente Supplemento, l'ultimo capoverso dell'Elemento B.12 ("Informazioni finanziarie fondamentali") della Nota di Sintesi del Prospetto di Base, deve intendersi modificato ed integrato come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura):

"B.12	<i>Informazioni finanziarie fondamentali</i>	<p>La Banca Popolare dell'Alto Adige attesta che, dal 31 dicembre 2013, data di chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione, non si sono verificati cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente, <u>fatta eccezione per (i) l'approvazione, del progetto di fusione di BPM in BPAA, da parte del Consiglio di Amministrazione delle rispettive banche, avvenuta in data 24 ottobre 2014; e (ii) il <i>downgrading</i>, da BBB- a BB+, del <i>rating</i> del debito a medio - lungo termine dell'Emittente, come comunicato dall'agenzia di <i>rating</i> <i>Standard &amp; Poor's</i> in data 30 ottobre 2014, nonché il successivo <i>downgrading</i> da BB+ a BB, del <i>rating</i> del debito a medio - lungo termine dell'Emittente, come comunicato dall'agenzia di <i>rating</i> <i>Standard &amp; Poor's</i> in data 18 dicembre 2014.</u></p> <p><u>Per maggiori informazioni in merito agli eventi recenti verificatisi nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità e, in particolare con riferimento all'approvazione del progetto di fusione nonché il <i>downgrading</i> del debito a medio-lungo termine, si rinvia agli Elementi B.17 e D.2 della presente Nota di Sintesi."</u></p>
-------	--	---

- (b) Per effetto del presente Supplemento, l'Elemento B.13 (*"Fatti recenti relativi all'Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità"*) della Nota di Sintesi del Prospetto di Base, deve intendersi modificato ed integrato come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura):

"B.13	<i>Fatti recenti relativi all'Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità</i>	<p><u>Fatta eccezione per (i) l'approvazione del progetto di fusione di BPM in BPAA, da parte del Consiglio di Amministrazione delle rispettive banche, avvenuta in data 24 ottobre 2014; e (ii) il downgrading, da BBB- a BB+, del rating dei debito a medio - lungo termine dell'Emittente, come comunicato dall'agenzia di rating Standard &amp; Poor's in data 30 ottobre 2014, nonché il successivo downgrading da BB+ a BB, del rating del debito a medio - lungo termine dell'Emittente, come comunicato dall'agenzia di rating Standard &amp; Poor's in data 18 dicembre 2014, non si sono verificati fatti recenti nella vita dell'Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.</u></p> <p><u>Per maggiori informazioni in merito agli eventi recenti verificatisi nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità e, in particolare, con riferimento all'approvazione del progetto di fusione, nonché al downgrading del debito a medio-lungo termine, si rinvia agli Elementi B.17 e D.2 della presente Nota di Sintesi."</u></p>
-------	--	--

- (c) Per effetto del presente Supplemento, l'Elemento B.16 (*"Compagine sociale e legami di controllo"*) della Nota di Sintesi del Prospetto di Base, deve intendersi modificato ed integrato come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura):

"B.16	<i>Compagine sociale e legami di controllo</i>	<p><u>Al 31 dicembre 2013, Banca Popolare dell'Alto Adige conta 37.574 soci e 852 azionisti. Si segnala che, considerata la natura mutualistica del modello societario adottato dalla Banca, non sono riscontrabili legami di controllo. Si segnala inoltre che, alla data del presente Supplemento, BPAA conta 44.990 soci e 763 azionisti. Infine, per completezza informativa, si precisa che, in seguito all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di BPM in BPAA e, per effetto della fusione stessa, quest'ultima sarà composta da 52.990 soci e 763 azionisti."</u></p>
-------	--	--

- (d) Per effetto del presente Supplemento, l'Elemento B.17 (*"Rating dell'Emittente"*) della Nota di Sintesi del Prospetto di Base, deve intendersi modificato ed integrato

come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura e riportate in grassetto):

"B.1 7	<b>Rating dell'Emittente</b>	Le agenzie internazionali <i>Standard&amp;Poor's</i> e DBRS, che operano nell'Unione Europea e che hanno ottenuto la registrazione a norma del Regolamento n. 1060/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di <i>rating</i> del credito, hanno rilasciato i seguenti giudizi di <i>rating</i> relativi all'Emittente:					
		<b>Agenzia di rating</b>	<b>Debito a medio - lungo termine</b>	<b>Debito a breve termine</b>	<b>BFSR (*)</b>	<b>Outlook</b>	<b>Data ultimo aggiornamento</b>
		DBRS	BBB	R-2 (high)	-	Trend negativo	18 febbraio 2014
	<u>Standard &amp; Poor's</u>	<u>BB</u>	<u>B</u>	<u>=</u>	<u>Stabile</u>	<u>18 dicembre 2014</u>	
(*) BFSR ( <i>Bank Financial Strength Rating</i> ) è un indicatore della solidità finanziaria.							
Le Obbligazioni sono generalmente prive di <i>rating</i> . Tuttavia, ove l'Emittente proceda a richiedere un giudizio di <i>rating</i> in merito alle Obbligazioni ovvero ad una singola emissione, lo stesso sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive."							

- (e) Per effetto del presente Supplemento, l'Elemento D.2 ("Principali rischi specifici per l'Emittente") della Nota di Sintesi del Prospetto di Base e, in particolare, la sezione denominata "Rischi connessi all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario" e la sezione denominata "Rischio derivante dalla variazione del giudizio di rating", deve intendersi modificata ed integrata come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura). Inoltre, si aggiunge un ulteriore fattore di rischio denominato "Rischio connesso alla realizzazione del progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Marostica".

D - Rischi		
"D. 2	<i>Principali</i>	<i>Rischi connessi all'evoluzione della regolamentazione del</i>

<p><i>rischi specifici per l'Emittente</i></p>	<p><i>settore bancario e finanziario</i></p> <p><u>BPAA è soggetta ad un'articolata e stringente regolamentazione, nonché all'attività di vigilanza, esercitata dalle istituzioni preposte. La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all'adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali. A partire dal 1° gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell'introduzione di policy e di regole quantitative per l'attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari. Nonostante l'evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai nuovi requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell'Emittente potrebbero essere significativi.</u></p> <p><u>Tra le novità regolamentari si segnala la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata il 12 giugno 2014 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (la <i>Bank Recovery and Resolution Directive</i>), che s'inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.</u></p> <p><u>Sebbene l'Emittente si impegni e ottemperi al complesso sistema di norme e regolamenti, l'eventuale mancato pieno rispetto dello stesso, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti Autorità, potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.</u></p> <p><i>Rischio derivante dalla variazione del giudizio di rating</i></p> <p>Il merito di credito dell'Emittente viene misurato, <i>inter alia</i>, attraverso il <i>rating</i> assegnato da alcune delle principali agenzie internazionali registrate ai sensi del</p>
--	--

		<p>Regolamento n. 1060/2009/CE. Il <i>rating</i> costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere ai propri impegni finanziari, <i>ivi</i> compresi quelli relativi alle Obbligazioni. In data 18 febbraio 2014, la società di <i>rating</i> DBRS ha assegnato a BPAA un <i>rating</i> sul debito <i>senior</i> di lungo termine e sui depositi pari a "BBB" ed un <i>rating</i> sul debito di breve termine e sui depositi pari a "R-2" ("<i>high</i>"). Contestualmente DBRS ha assegnato un <i>rating</i> alla Banca (<i>IA-Intrinsic Assessment</i>) pari a "BBB", un <i>rating</i> emittente anch'esso pari a "BBB" e una valutazione di <i>support</i> (<i>Support Assessment</i>) pari a "SA-3". Inoltre, in data 12 luglio 2013, l'agenzia di <i>rating</i> Standard&amp;Poor's, in occasione di una revisione del <i>rating</i> di banche italiane in conseguenza del <i>downgrading</i> dello Stato italiano da parte della medesima agenzia di <i>rating</i> avvenuto in data 9 luglio 2013, ha posto il <i>rating</i> a lungo termine dell'Emittente in <i>creditwatch</i> con implicazioni negative. In data 28 ottobre 2013, la stessa agenzia di <i>rating</i> Standard&amp;Poor's ha confermato il <i>rating</i> "BBB-", confermando, altresì, l'<i>outlook</i> negativo. L'eventuale deterioramento del <i>rating</i> dell'Emittente potrebbe essere indice di una minore capacità di assolvere ai propri impegni finanziari rispetto al passato. Per completezza informativa si segnala inoltre che, in precedenza, all'Emittente era assegnato un giudizio di <i>rating</i> da parte dell'agenzia Moody's. In particolare, in data 14 maggio 2012, l'agenzia di <i>rating</i> Moody's ha abbassato il giudizio di <i>rating</i> attribuito a 26 banche italiane, tra cui anche l'Emittente. In particolare, il <i>rating</i> attribuito alla Banca è stato abbassato da "Baa1" a "Ba1" per i debiti a lungo termine, e da "Prime-2" a "Not-Prime" per i debiti a breve termine. Moody's ha illustrato le ragioni di tale <i>downgrading</i>, ritenendo che l'Emittente abbia bassi livelli di redditività, in un contesto di debole crescita di mercato, di elevati costi di <i>funding</i> e di deterioramento della qualità dei crediti. A seguito di tale intervento, Moody's ha qualificato Banca Popolare dell'Alto Adige come emittente di "<i>categoria speculativa</i>", rendendo l'Emittente particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali. Tuttavia, in data 24 marzo 2014, con effetto dal 30 giugno 2014, BPAA ha risolto il contratto con Moody's Investor Service Ltd. <u>Inoltre</u>, per completezza informativa si segnala che, in data 30</p>
--	--	---

		<p>ottobre 2014, l'agenzia di rating <i>Standard &amp; Poor's</i> ha abbassato il giudizio di rating relativo al debito a medio-lungo termine dell'Emittente da BBB- a BB+, ponendo, inoltre, l'Emittente in <i>credit watch</i> e, dunque, implicandone effetti negativi e, successivamente in data 18 dicembre 2014, ha ulteriormente abbassato tale giudizio da BB+ a BB, con outlook "stabile". I motivi del primo <i>downgrading</i> dipendono essenzialmente dal fatto che (i) i termini e le condizioni economico-finanziarie dell'acquisizione di Banca Popolare di Marostica ("<b>BPM</b>") sono tali da indebolire la situazione patrimoniale dell'Emittente; (ii) la situazione patrimoniale cumulativa di entrambe le banche, valutata con il <i>RAC ratio (Risk-adjusted capital ratio)</i> è stimata essere intorno al 6,0%, di 180 <i>basis point</i> più bassa rispetto a quella di BPAA, se singolarmente considerata; (iii) l'agenzia stima che il <i>RAC ratio</i> sarà compreso fra il 6,0% e il 6,5% nel corso dei prossimi due anni, di conseguenza, più basso rispetto alla percentuale di <i>ratio</i> necessaria al fine garantire l'adeguatezza patrimoniale che BPAA vantava prima della acquisizione di BPM; e (iv) l'acquisizione di BPM implicherà, inoltre, dei significativi rischi di inadempimento in capo a BPAA; Infine, si segnala che, la posizione di <i>creditwatch</i> a cui è sottoposta BPAA riflette la possibilità di un ulteriore <i>downgrading</i> del debito a lungo termine in quanto, in seguito all'incorporazione di BPM, la posizione creditoria di BPAA potrebbe risultarne indebolita. Ciò deriva soprattutto dal fatto che la qualità delle attività di BPM risultano essere meno solide rispetto a quelle in capo a BPAA (se singolarmente considerata), anche in considerazione del fatto che i crediti deteriorati di BPM rappresentano il 27% dei suoi impieghi lordi ai consumatori alla fine dell'anno 2013. A tal riguardo il <i>ratio</i> combinato di entrambe le banche relativo ai crediti deteriorati sarà soggetto ad osservazione, pochè si prevede che quest'ultimo sarà inferiore rispetto a quello rilevato considerando BPAA singolarmente. Infine, sarà tenuta sotto controllo la posizione di liquidità di BPAA al fine di verificare se tale posizione migliori in linea con le aspettative prospettate da <i>Standard &amp; Poor's</i>.</p> <p>Le ragioni del successivo <i>downgrading</i>, che consegue alla posizione di <i>creditwatch</i> a cui è sottoposta BPAA, dipendono essenzialmente dal fatto che (i) il profilo</p>
--	--	--

		<p><u>di rischio di BPAA è indebolito in ragione delle condizioni economiche e delle prospettive dell'economia italiana che continuano ad essere deboli e potranno normalizzarsi soltanto sul medio-lungo periodo e (ii) i termini e le condizioni economico-finanziarie dell'acquisizione di Banca Popolare di Marostica ("BPM") sono tali da indebolire la situazione patrimoniale dell'Emittente in quanto BPM presenta una qualità degli attivi scarsa.</u></p> <p><u>Tuttavia, nonostante l'impatto negativo dell'economia italiana atteso sul RAC ratio (<i>Risk-adjusted capital ratio</i>) ci si attende che tale RAC ratio si mantenga sopra il 5% e che il RAC ratio per la società risultante dalla fusione si mantenga intorno al 5,1%-5,6% per i prossimi due anni. Tuttavia <i>Standard &amp; Poor's</i> ritiene che il rating attuale già rappresenti i rischi connessi al merito di credito di BPAA e connessi alle condizioni economiche italiane; pertanto l'<i>outlook</i> viene mantenuto "stabile".</u></p> <p><u><i>Rischio connesso alla realizzazione del progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Marostica</i></u></p> <p><u>In data 24 ottobre 2014, il Consiglio di Amministrazione di BPAA e BPM, dopo aver svolto un'analisi di fattibilità, ha approvato un progetto di fusione. Tale progetto prevede la fusione per incorporazione di BPM (banca incorporanda) in BPAA (banca incorporante) e verrà sottoposto all'autorizzazione da parte di Banca d'Italia. In caso di autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza il progetto di fusione sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci di entrambe le banche coinvolte. Si prevede che, assolti tutti gli adempimenti legislativi, gli effetti della fusione potranno decorrere dal 1 aprile 2015. Sebbene la dirigenza di BPAA ritenga che non si prospettino problemi significativi, non vi è certezza che non sorgeranno difficoltà nel corso del perfezionamento del processo di fusione.</u></p> <p><u>BPM presenta, al 31 dicembre 2013, un Tier 1 capital</u></p>
--	--	---



		<p><u>ratio pari a 10,42%, un Core Tier 1 capital ratio anch'esso pari al 10,42% ed un Total Capital ratio invece pari allo 10,70%. BPAA presenta, invece, al 31 dicembre 2013, un Tier 1 capital ratio pari a 12,87%, un Core Tier 1 capital ratio anch'esso pari al 12,87% ed un Total Capital ratio invece pari al 12,90%.</u></p> <p><u>BPM ha registrato un risultato economico periodale negativo e la qualità delle attività di BPM risultano essere altresì meno solide rispetto a quelle in capo a BPAA (se singolarmente considerata), anche in considerazione del fatto che i crediti deteriorati di BPM rappresentano il 27% dei suoi impieghi lordi ai consumatori alla fine dell'anno 2013. Tenuto conto, <i>inter alia</i>, di quanto sopra, è possibile che la fusione di BPM in BPAA possa determinare un impatto negativo sulla situazione economico-patrimoniale dell'Emittente.</u></p> <p><u>Qualora, inoltre, il perfezionamento del processo di fusione dovesse incontrare degli ostacoli quali ad esempio: (i) eventi straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, economica, finanziaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulle condizioni delle attività delle banche coinvolte nella fusione; ovvero, (ii) atti, fatti, circostanze o opposizioni non già determinatisi alla data del progetto di fusione e tali da determinare un pregiudizio nei confronti dei soggetti coinvolti, questo potrebbe avere un ulteriore impatto negativo sulla situazione economico-patrimoniale dell'Emittente.</u></p> <p><u>Si segnala che, alla data del presente Supplemento, non sono disponibili i dati relativi alla situazione economica e patrimoniale della nuova realtà creditizia che si verrebbe a creare al perfezionamento della fusione.</u></p> <p><u>L'Emittente, inoltre, si impegna a mettere a disposizione dell'investitore, nei termini legali previsti, tutte le informazioni di cui all'art. 2501-septies del codice civile, <i>ivi</i> incluse quelle relative alla nuova realtà creditizia."</u></p>
--	--	---

- (f) Per effetto del presente Supplemento, l'Elemento D.3 (*"Principali rischi connessi all'investimento nelle Obbligazioni"*) della Nota di Sintesi del Prospetto di Base e, in particolare, la sezione denominata *"Fattori di rischio comuni a tutte le tipologie di Obbligazioni oggetto del presente Programma"*, deve intendersi modificata ed integrata come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura). In particolare, si aggiunge un ulteriore fattore di rischio denominato *"Rischio connesso all'utilizzo del bail in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi"*).

<p>"D.3</p>	<p><i>Principali rischi connessi all'investimento nelle Obbligazioni</i></p>	<p><u>Rischio connesso all'utilizzo del bail in e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi</u></p> <p><u>È il rischio a cui sono esposti gli obbligazionisti, a seguito dell'applicazione dello strumento del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. <i>Banking Resolution and Recovery Directive</i>, di seguito la "Direttiva") che entreranno in vigore il 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative al c.d. strumento del "bail in" per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016. Le disposizioni della Direttiva potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini. In particolare per effetto dell'applicazione del "bail in" gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.</u></p> <p><u>Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificarne la scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Lo strumento sopra descritto potrà essere utilizzato anche in combinazione con altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali la vendita dell'attività d'impresa senza il preventivo consenso degli azionisti, la cessione a un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione e la separazione delle attività a favore di una o più società veicolo. Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico), senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo e il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del</u></p>
-------------	--	---

	<p><u>rischio di credito per il sottoscrittore.</u></p> <p><u>Il rischio fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell'istituzione del cd. Fondo unico di risoluzione bancaria (il "Fondo") - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico.</u></p> <p><u>In particolare, qualora l'Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal bail-in potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione."</u></p>
--	---

#### 1.4 Modifiche alla Sezione 5 (*"Documento di Registrazione"*) del Prospetto di Base.

- (a) Per effetto del presente Supplemento, il Capitolo 3 (*"Fattori di Rischio"*), Paragrafo 3.1 (*"Fattori di rischio relativi all'Emittente"*) del Prospetto di Base, deve intendersi modificato ed integrato come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura). In particolare, si modifica il Paragrafo 3.1.7 (*"Rischi connessi all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario"*) e il Paragrafo 3.1.9 (*"Rischio derivante dalla variazione del giudizio di rating"*). Inoltre, dopo il Paragrafo 3.1.9 (*"Rischio derivante dalla variazione del giudizio di rating"*) si aggiunge un ulteriore fattore di rischio come Paragrafo 3.1.10 (*"Rischio connesso con la realizzazione del progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Marostica"*).

##### **"3.1.7 Rischi connessi all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario**

L'Emittente è soggetto ad un'articolata e stringente regolamentazione, nonché all'attività di vigilanza, esercitata dalle istituzioni preposte (in particolare, Banca d'Italia e CONSOB). Sia la regolamentazione applicabile, sia l'attività di vigilanza, sono soggette, rispettivamente, a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi.

Inoltre, in qualità di emittente di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, l'Emittente è chiamato al rispetto di ulteriori disposizioni emanate dalla CONSOB.

Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, l'Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l'altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore).

La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all'adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali. A partire dal 1° gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell'introduzione di *policy* e di regole quantitative per l'attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari.

In particolare, per quanto concerne l'innalzamento dei requisiti patrimoniali, gli accordi di Basilea III prevedono una fase transitoria con livelli minimi di patrimonializzazione via via crescenti; a regime, ovvero a partire dal 2019, tali livelli contemplano per le banche un Common Equity Tier 1 ratio pari almeno al 7% delle attività ponderate per il rischio, un Tier 1 Capital ratio pari almeno all'8,5% e un Total Capital ratio pari almeno al 10,5% delle suddette attività ponderate per il rischio (tali livelli minimi includono il c.d. "*capital conservation buffer*", ovvero un «cuscinetto» di ulteriore capitalizzazione obbligatoria).

Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III prevedono, tra l'altro, l'introduzione di un indicatore di breve termine (*Liquidity Coverage Ratio*, o "*LCR*"),

avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un *buffer* di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave *stress*, e di un indicatore di liquidità strutturale (*Net Stable Funding Ratio*, o “*NSFR*”) con orizzonte temporale superiore all’anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile.

Relativamente a questi indicatori, si segnala che:

per l’indicatore LCR è previsto un valore minimo del 60% a partire dal 1° gennaio 2015, con un minimo in progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018 secondo il regolamento UE n. 575/2013 (“*CRR*”);

per l’indicatore NSFR, sebbene la proposta del Comitato di Basilea prevedesse una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018, il CRR per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale.

Nonostante l’evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai nuovi requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell’Emittente potrebbero essere significativi.

Tra le novità regolamentari si segnala la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata il 12 giugno 2014 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Direttiva Bank Recovery and Resolution Directive o “*BRRD*”, o “*Direttiva*”), che s’inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.

Tra gli aspetti innovativi della BRRD si evidenzia l’introduzione di strumenti e poteri che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le “*Autorità*”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base alla direttiva, si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. *bail-out*) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. *bail-in*). Pertanto, con l’applicazione dello strumento del “*bail-in*”, i sottoscrittori potranno subire la svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Inoltre, ove ricorrano i presupposti, le Autorità potranno richiedere l'utilizzo del Fondo di risoluzione unico di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, finanziato mediante contributi versati dalle banche a livello nazionale.

La Direttiva dovrà essere recepita a livello nazionale entro il 31 dicembre 2014 ed entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in" per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni della Direttiva potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini. Al riguardo si rinvia al "Rischio connesso all'utilizzo del "bail in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi" inserito alla Sezione 6, Capitolo 4, Paragrafo 4.6 ("Diritti connessi agli strumenti finanziari") della Nota Informativa del presente Prospetto di Base.

Sebbene l'Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, il suo mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti autorità, potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

### **3.1.9 Rischio derivante dalla variazione del giudizio di rating**

Il merito di credito dell'Emittente viene misurato, inter alia, attraverso il rating assegnato da alcune delle principali agenzie internazionali registrate ai sensi del Regolamento n. 1060/2009/CE. Il rating costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere ai propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. In data 18 febbraio 2014, la società di rating DBRS ha assegnato a BPAA un rating sul debito senior di lungo termine e sui depositi pari a "BBB" ed un rating sul debito di breve termine e sui depositi pari a "R-2" ("high"). Contestualmente DBRS ha assegnato un rating alla Banca (IA-Intrinsic Assessment) pari a "BBB", un rating emittente anch'esso pari a "BBB" e una valutazione di support (Support Assessment) pari a "SA-3". Inoltre, in data 12 luglio 2013, l'agenzia di rating Standard&Poor's, in occasione di una revisione del rating di banche italiane in conseguenza del downgrading dello Stato italiano da parte della medesima agenzia di rating avvenuto in data 9 luglio 2013, ha posto il rating a lungo termine dell'Emittente in creditwatch con implicazioni negative. In data 28 ottobre 2013, la stessa agenzia di rating Standard&Poor's ha confermato il rating "BBB-", confermando, altresì, l'outlook negativo. L'eventuale deterioramento del rating dell'Emittente potrebbe essere indice di una minore capacità di assolvere ai propri impegni finanziari rispetto al passato. Per completezza informativa si segnala inoltre che, in precedenza, all'Emittente era assegnato un giudizio di rating da parte dell'agenzia Moody's. In particolare, in data 14 maggio 2012, l'agenzia di rating Moody's ha abbassato il giudizio di rating attribuito a 26 banche italiane, tra cui anche l'Emittente. In particolare, il rating attribuito alla Banca è stato abbassato da "Baa1" a "Ba1" per i debiti a lungo termine, e

da "Prime-2" a "Not-Prime" per i debiti a breve termine. Moody's ha illustrato le ragioni di tale downgrading, ritenendo che l'Emittente abbia bassi livelli di redditività, in un contesto di debole crescita di mercato, di elevati costi di funding e di deterioramento della qualità dei crediti. A seguito di tale intervento, Moody's ha qualificato Banca Popolare dell'Alto Adige come emittente di "categoria speculativa", rendendo l'Emittente particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali. Tuttavia, in data 24 marzo 2014, con effetto dal 30 giugno 2014, BPAA ha risolto il contratto con Moody's Investor Service Ltd. Inoltre, per completezza informativa si segnala che, in data 30 ottobre 2014, l'agenzia di rating Standard & Poor's ha abbassato il giudizio di rating relativo al debito a medio-lungo termine dell'Emittente da BBB- a BB+, ponendo, inoltre, l'Emittente in credit watch e, dunque, implicandone effetti negativi e successivamente in data 18 dicembre 2014 l'agenzia di rating Standard & Poor's ha abbassato il giudizio di rating relativo al debito a medio-lungo termine dell'Emittente da BB+ a BB con outlook "stabile". I motivi di tale downgrading dipendono essenzialmente dal fatto che (i) i termini e le condizioni economico-finanziarie dell'acquisizione di Banca Popolare di Marostica ("BPM") sono tali da indebolire la situazione patrimoniale dell'Emittente; (ii) la situazione patrimoniale cumulativa di entrambe le banche, valutata con il RAC ratio (Risk-adjusted capital ratio) è stimata essere intorno al 6,0%, di 180 basis point più bassa rispetto a quella di BPAA, se singolarmente considerata; (iii) l'agenzia stima che il RAC ratio sarà compreso fra il 6,0% e il 6,5% nel corso dei prossimi due anni, di conseguenza, più basso rispetto alla percentuale di ratio necessaria al fine garantire l'adeguatezza patrimoniale che BPAA vantava prima della acquisizione di BPM; e (iv) l'acquisizione di BPM implicherà, inoltre, dei significativi rischi di inadempimento in capo a BPAA. Infine, si segnala che, la posizione di creditwatch a cui è sottoposta BPAA riflette la possibilità di un ulteriore downgrading del debito a lungo termine in quanto, in seguito all'incorporazione di BPM, la posizione creditoria di BPAA potrebbe risultarne indebolita. Ciò deriva soprattutto dal fatto che la qualità delle attività di BPM risultano essere meno solide rispetto a quelle in capo a BPAA (se singolarmente considerata), anche in considerazione del fatto che i crediti deteriorati di BPM rappresentano il 27% dei suoi impieghi lordi ai consumatori alla fine dell'anno 2013. A tal riguardo il ratio combinato di entrambe le banche relativo ai crediti deteriorati sarà soggetto ad osservazione, poché si prevede che quest'ultimo sarà inferiore rispetto a quello rilevato considerando BPAA singolarmente. Infine, sarà tenuta sotto controllo la posizione di liquidità di BPAA al fine di verificare se tale posizione migliori in linea con le aspettative prospettate da Standard & Poor's.

Le ragioni del successivo downgrading, che consegue alla posizione di creditwatch a cui è sottoposta BPAA dipendono essenzialmente dal fatto che (i) il profilo di rischio di BPAA è indebolito in ragione delle condizioni economiche e delle prospettive dell'economia italiana che continuano ad essere deboli e potranno normalizzarsi soltanto sul medio-lungo periodo e (ii) i termini e le condizioni economico-finanziarie dell'acquisizione di Banca Popolare di Marostica ("BPM") sono tali da indebolire la situazione patrimoniale dell'Emittente in quanto BPM presenta una scarsa qualità degli attivi.

Tuttavia, nonostante l'impatto negativo dell'economia italiana atteso sul RAC ratio (Risk-adjusted capital ratio) ci si attende che tale RAC ratio si mantenga sopra il 5% e che il RAC ratio per la società risultante dalla fusione si mantenga intorno al 5,1%-5,6% per i prossimi due anni. Tuttavia Standard & Poor's ritiene che il rating attuale già rappresenti i rischi connessi al merito di credito di BPAA e connessi alle condizioni economiche italiane; pertanto l'outlook viene mantenuto "stabile".

### **3.1.10 Rischio connesso con la realizzazione del progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Marostica**

In data 24 ottobre 2014, il Consiglio di Amministrazione di BPAA e BPM, dopo aver svolto un'analisi di fattibilità, ha approvato un progetto di fusione. Tale progetto prevede la fusione per incorporazione di BPM (banca incorporanda) in BPAA (banca incorporante) e verrà sottoposto all'autorizzazione da parte di Banca d'Italia. In caso di autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza il progetto di fusione sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci di entrambe le banche coinvolte. Si prevede che, assolti tutti gli adempimenti legislativi, gli effetti della fusione potranno decorrere dal 1 aprile 2015. Sebbene la dirigenza di BPAA ritenga che non si prospettano problemi significativi, non vi è certezza che non sorgeranno difficoltà nel corso del perfezionamento del processo di fusione.

BPM presenta, al 31 dicembre 2013, un Tier 1 capital ratio pari a 10,42%, un Core Tier 1 capital ratio anch'esso pari al 10,42% ed un Total Capital ratio invece pari allo 10,70%. BPAA presenta, invece, al 31 dicembre 2013, un Tier 1 capital ratio pari a 12,87%, un Core Tier 1 capital ratio anch'esso pari al 12,87% ed un Total Capital ratio invece pari al 12,90%.

BPM ha registrato un risultato economico periodale negativo e la qualità delle attività di BPM risultano essere altresì meno solide rispetto a quelle in capo a BPAA (se singolarmente considerata), anche in considerazione del fatto che i crediti deteriorati di BPM rappresentano il 27% dei suoi impieghi lordi ai consumatori alla fine dell'anno 2013. Tenuto conto, *inter alia*, di quanto sopra, è possibile che la fusione di BPM in BPAA possa determinare un impatto negativo sulla situazione economico-patrimoniale dell'Emittente.

Qualora, inoltre, il perfezionamento del processo di fusione dovesse incontrare degli ostacoli quali ad esempio: (i) eventi straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, economica, finanziaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulle condizioni delle attività delle banche coinvolte nella fusione; ovvero, (ii) atti, fatti, circostanze o opposizioni non già determinatisi alla data del progetto di fusione e tali da determinare un pregiudizio nei confronti dei soggetti coinvolti, questo potrebbe avere un ulteriore impatto negativo sulla situazione economico-patrimoniale dell'Emittente.



Si segnala che, alla data del presente Supplemento, non sono disponibili i dati relativi alla situazione economica e patrimoniale della nuova realtà creditizia che si verrebbe a creare al perfezionamento della fusione.

L'Emittente, inoltre, si impegna a mettere a disposizione dell'investitore, nei termini legali previsti, tutte le informazioni di cui all'art. 2501-septies del codice civile, ivi incluse quelle relative alla nuova realtà creditizia, sul proprio sito internet: [www.bancapopolare.it](http://www.bancapopolare.it).

Per maggiori informazioni in merito alle condizioni finanziarie della fusione si rinvia alla Sezione 5, Capitolo 4, Paragrafo 4.1 ("Storia ed evoluzione dell'Emittente").

- (b) **Per effetto del presente Supplemento, il Capitolo 4 ("Informazioni sull'Emittente"), Paragrafi 4.1 ("Storia ed evoluzione dell'Emittente") e 4.1.5 ("Eventi recenti verificatisi nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità") del Prospetto di Base, deve intendersi modificato ed integrato come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura):**

#### **"4.1 Storia ed evoluzione dell'Emittente**

Banca Popolare dell'Alto Adige (*Volksbank*) è nata dall'unione di tre banche popolari altoatesine. Tali banche risalgono alle "Casse di Risparmio e Prestiti" istituite verso la fine dell'ottocento a Bolzano, Bressanone e Merano. Fra queste, la prima in assoluto a essere fondata è stato l'Istituto di Risparmio e Prestiti di Merano. Il 1° agosto 1992 BPAA è scaturita dalla fusione tra le banche popolari di Bressanone e Bolzano. Nel luglio del 1995 si è aggiunta la Banca Popolare di Merano.

La Banca Popolare di Merano (*Volksbank Meran*) è stata costituita il 10 gennaio 1886 sotto la denominazione "*Gewerbliche Spar- und Vorschusskasse zu Meran Reg. Gen.m.b.H.*" (Istituto di Risparmio e Prestito per il Commercio e l'industria Consorzio registrato a garanzia limitata) in base alla Legge austriaca sulle cooperative del 9 aprile 1873 n. 70. L'ultima denominazione "*Banca Popolare di Merano*" ("*Volksbank Meran*") è stata adottata in data 24 aprile 1971.

La Banca Popolare di Bressanone (*Volksbank Brixen*) è stata costituita il 26 dicembre 1889 sotto la denominazione "*Spar- und Darlehenskassenverein für die Pfarrgemeinde Brixen*" (Cassa Rurale di Risparmio e Prestiti per la Parrocchia di Bressanone) in base alla legge austriaca sulle cooperative del 9 aprile 1873, n. 70. In data 7 luglio 1936 essa assunse la denominazione di "*Credito Consorziale di Bressanone, consorzio registrato a garanzia illimitata*" e venne trasformata in società cooperativa a responsabilità limitata il 17 novembre 1943. L'ultima denominazione "*Banca Popolare di Bressanone*" è stata adottata il 29 aprile 1969, la corrispondente denominazione in lingua tedesca "*Volksbank Brixen*" risale al 27 aprile 1976.

La Banca Popolare di Bolzano (*Volksbank Bozen*) è stata costituita il 9 luglio 1902 sotto la denominazione "*Spar- und Vorschusskasse für Handel und Gewerbe*" (Consorzio Risparmio e Prestiti per Commercio ed Industria) in base alla Legge austriaca sulle cooperative del 9 aprile 1873 n. 70. L'ultima denominazione "*Banca Popolare di Bolzano*" è stata adottata in data 23 aprile 1969, la corrispondente denominazione in lingua tedesca "*Volksbank Bozen*" risale al 27 aprile 1972.

**Banca Popolare dell'Alto Adige**, nata dalle due sopra descritte fusioni per incorporazione, è la Banca cooperativa di riferimento in provincia di Bolzano con un ambizioso progetto di crescita nelle province limitrofe di Trento, Belluno, Treviso, Pordenone e Venezia, e, al 30 aprile 2013, conta 1.068 dipendenti.

#### *Negoziazione delle azioni*

Le azioni di Banca Popolare dell'Alto Adige sono negoziate su di una piattaforma situata presso l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. ovvero, in forma abbreviata, "ICBPI", Milano - mentre la Banca svolge esclusivamente servizio di ricezione e trasmissione di ordini sulla stessa. L'acquirente delle azioni è titolare dei diritti aventi contenuto patrimoniale (ad esempio, distribuzione di dividendi), mentre gli altri diritti diversi da quelli patrimoniali (ad esempio, voto in assemblea soci) possono essere esercitati solo a seguito dell'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca della domanda scritta di ammissione a socio.

#### *Aumento Gratuito di Capitale 2013*

In data 19 aprile 2013, l'Assemblea straordinaria dei soci ha deliberato un aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 cod. civile, per un importo complessivo di nominali Euro 76.274.700,00, da effettuarsi mediante imputazione a capitale sociale delle seguenti riserve disponibili:

- (a) riserve di rivalutazione degli immobili al *fair value* come "*deemed cost*", costituite in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali per un ammontare complessivo pari ad Euro 46.061.148,04;
- (b) riserve di rivalutazione monetaria degli immobili effettuate in conformità alle leggi speciali di rivalutazione per un ammontare complessivo pari ad Euro 28.388.433,73;
- (c) altre riserve di utili per complessivi Euro 1.825.118,23.

L'aumento di capitale gratuito è stato realizzato mediante l'aumento del valore nominale di ciascuna azione ordinaria da Euro 2,00 ad Euro 4,00. Pertanto esso non ha comportato alcuna variazione né nel numero delle azioni in circolazione né nell'ammontare del patrimonio netto.

L'operazione ha consentito di includere nel calcolo del *Core Tier 1*, determinato ai fini delle disposizioni di vigilanza prudenziale, le riserve di cui ai punti a) e b) sopra evidenziati, prima incluse nel solo calcolo del patrimonio supplementare (*TIER 2*).

#### *Ispezione generale di Banca d'Italia*

Dal 15 ottobre 2012, Banca d'Italia ha avviato un'ispezione generale che ha interessato tutte le aree dell'Emittente, terminata in data 31 gennaio 2013.

In data 5 aprile 2013 è stata consegnata la relazione ispettiva che, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza che ha sempre caratterizzato i rapporti con l'Organo di Vigilanza, ha fornito importanti indicazioni per il miglioramento della *governance*, dei sistemi di controllo e della complessiva efficienza aziendale.

Alla data del presente Prospetto di Base non sono pervenute ulteriori indicazioni o informazioni da parte di Banca d'Italia.

#### *Nuova sede centrale*

Nel corso del 2013 sono stati avviati i lavori per l'edificazione della nuova sede centrale della Banca.

Il nuovo stabile sorgerà in via Macello, 55, in Bolzano, sulla stessa area prima occupata dalla precedente sede centrale. Il completamento dei lavori è previsto per fine dicembre 2014.

#### *Cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti a sofferenza*

Nel mese di gennaio, BPAA ha avviato una procedura competitiva finalizzata alla cessione di un portafoglio di crediti classificati a "sofferenza".

I crediti sono principalmente riconducibili a rapporti di fido in conto corrente, anticipi di effetti e di fatture, finanziamenti chirografari.

La cessione è stata perfezionata nel mese di marzo 2013 ed ha riguardato rapporti riconducibili a n. 420 controparti per un valore nominale di Euro 14,62 milioni.

La cessione ha comportato la cancellazione dal bilancio dei suddetti rapporti.

#### *Approvazione del progetto di fusione con Banca Popolare di Marostica*

I Consigli di BPAA e di BPM, riunitisi in data 24 ottobre 2014, hanno approvato all'unanimità, nell'ambito di un più ampio accordo di integrazione (l'"Accordo"), il progetto di fusione per incorporazione di BPM in BPAA (la "Fusione").

L'Accordo, anch'esso sottoscritto in data 24 ottobre 2014, contiene le linee guida e le principali pattuizioni relative all'integrazione tra le due banche che, nel rispetto della tradizione di BPAA che accomuna entrambe le parti e assicurando il mantenimento dell'identità locale delle stesse, darà vita a una nuova realtà bancaria fortemente radicata nel nord-est del Paese che possa costituire altresì la base per un'ulteriore crescita nella medesima zona.

Il progetto di integrazione si pone inoltre l'obiettivo di creare valore per gli stakeholders di BPAA e di BPM, e in particolare per i loro soci, dipendenti, clienti e per i territori di riferimento.

La Fusione porterà alla creazione di una banca popolare con circa 200 sportelli ed un forte radicamento nei territori di riferimento che presentano una complementarità strategica elevata:

- 2a banca in Trentino Alto Adige con una quota di mercato pari al 8,8%;
- 7a banca in Veneto con una quota di mercato pari al 3,2%;
- 6a banca in provincia di Vicenza con una quota di mercato pari al 6,2%.

L'operazione, anche nell'ottica di valorizzare e tutelare al meglio i legami con i territori di riferimento storico di BPM e di BPAA, prevede la costituzione di due poli territoriali, che dipenderanno dalla direzione generale, con funzioni di direzione commerciale, in materia creditizia e di supporto e competenza specifica:

- Polo Territoriale Alto Adige con sede a Bolzano. Presidierà le filiali della banca post fusione in provincia di Bolzano, Trento e Belluno (totale filiali: 104);
- Polo Territoriale Veneto con sede a Marostica. Presidierà le filiali della banca post fusione in provincia di Vicenza, Padova, Treviso, Venezia e Pordenone (totale filiali: 90).

In seguito a tale fusione verrà costituita una fondazione denominata " *Fondazione Banca Popolare di Marostica*" che svolgerà attività culturali, di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o finalità di ricerca scientifica a beneficio del tessuto civile e sociale nell'ambito del territorio di radicamento storico di BPM.

I soci delle di BPM e di BPAA potranno beneficiare delle sinergie che si prevede di realizzare con la Fusione e rafforzare il rapporto sociale anche attraverso la partecipazione alla *governance* della banca post fusione. In particolare, saranno fra l'altro adottati meccanismi che garantiranno, anche mediante apposite modifiche dello statuto della banca incorporante, un'adeguata rappresentanza della base sociale della BPM nel consiglio di amministrazione della banca post fusione.

I collaboratori potranno beneficiare di ulteriori opportunità di crescita professionale oltre che delle specifiche previsioni dell'Accordo, funzionali alla tutela dei posti di lavoro e dei livelli di trattamento economico individuale del personale dipendente di BPM che passerà alle dipendenze di BPAA ex art. 2112 codice civile, anche per salvaguardarne e valorizzarne le professionalità e presenza *in loco*.

L'operazione sarà attuata mediante la fusione per incorporazione di BPM in BPAA con emissione da parte dell'incorporante di nuove azioni da assegnare agli azionisti di BPM in cambio delle azioni BPM da essi detenute.

Si riportano nel seguito le condizioni finanziarie della Fusione:

- rapporto di cambio pari a n. 2,656 azioni BPAA di nuova emissione per ogni n.1 azione ordinaria BPM;
- Le nuove azioni ordinarie BPAA che verranno emesse e assegnate in concambio nell'ambito della Fusione, non avranno diritto al dividendo che l'assemblea ordinaria dei soci BPAA dovesse deliberare con riferimento all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014;
- Nell'ambito della Fusione si procederà alla distribuzione parziale di riserve disponibili da parte di BPM a favore dei propri azionisti per un ammontare corrispondente, in termini unitari, ad Euro 23,00 per ciascuna azione ordinaria BPM in circolazione, escluse le azioni proprie che BPM dovesse detenere in portafoglio;

- BPAA attribuirà, mediante assegnazione gratuita di azioni di nuova emissione, n. 0,117 azioni ordinarie BPAA per ogni azione BPAA assegnata in concambio agli azionisti di BPM che per effetto della Fusione diverranno azionisti di BPAA e che manterranno ininterrottamente il possesso delle azioni BPAA loro attribuite in concambio per il periodo di 36 mesi dall'efficacia della Fusione. Tale diritto all'assegnazione gratuita di azioni BPAA non spetterà ai soci che dovessero alienare anche solo parzialmente le azioni ricevute in concambio entro 12 mesi dall'efficacia della Fusione e si ridurrà proporzionalmente in caso di vendita parziale delle azioni ricevute in concambio, intervenuta tra la scadenza del dodicesimo mese e il trentaseiesimo mese successivo alla data di efficacia della Fusione.

L'operazione avrà effetti contabili e fiscali a partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione, ossia dalla data dell'ultima delle iscrizioni ai competenti registri delle imprese dell'atto di fusione ovvero dalla data successiva indicata in tale atto.

L'operazione è soggetta all'autorizzazione di Banca d'Italia e alla clearance da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Si procederà ai depositi e pubblicazioni dei documenti di fusione nei termini di legge, in vista delle convocante assemblee di BPM e BPAA, che si prevede si svolgeranno nel primo trimestre 2015.

Infine, si rende noto che, in data 27 ottobre 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-quater, primo comma, cod. civ., è stato depositato presso la sede sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.A. il progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Marostica S.c.p.A. a r.l. in di Banca Popolare dell'Alto Adige, approvato dai Consigli di amministrazione delle società partecipanti alla Fusione in data 24 ottobre 2014."

#### **4.1.5 Eventi recenti verificatisi nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità**

Fatta eccezione per (i) l'approvazione, del progetto di fusione di BPM in BPAA, da parte del Consiglio di Amministrazione delle rispettive banche, avvenuta in data 24 ottobre 2014; e (ii) il downgrading, da BBB- a BB+, del rating del debito a medio - lungo termine dell'Emittente, come comunicato dall'agenzia di rating Standard & Poor's in data 30 ottobre 2014, nonché il successivo downgrading da BB+ a BB, del rating del debito a medio - lungo termine dell'Emittente, come comunicato dall'agenzia di rating Standard & Poor's in data 18 dicembre 2014, non si sono verificati fatti recenti nella vita dell'Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.

Per maggiori informazioni in merito agli eventi recenti verificatisi nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità e, in particolare con riferimento all'approvazione del progetto di fusione nonché il downgrading del debito a medio-lungo termine, si rinvia alla Sezione 5, Capitolo 4, Paragrafo 4.1 ("Storia ed evoluzione dell'Emittente") nonché alla Sezione 6, Capitolo 7,

Paragrafo 7.5 (“Rating dell’Emittente e del singolo strumento finanziario”) del presente Prospetto di Base.”

- (c) **Per effetto del presente Supplemento, il Capitolo 5 (“Panoramica delle attività”), Paragrafo 5.1.2 (“Principali mercati”) del Prospetto di Base, deve intendersi modificato ed integrato come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura):**

**“5.1.2 Principali Mercati**

L’Emittente opera principalmente in provincia di Bolzano e in Trentino ed, in misura minore, in Veneto e nel Friuli Venezia Giulia. Al 30 aprile 2014, conta 1.054 dipendenti.

Al fine di fornire informazioni analitiche più aggiornate si riportano i volumi dei mezzi amministrati per singola sede aggiornati al 31 dicembre 2013 (*dati in ordine decrescente*):

Sede	Provincia	Indirizzo	Masse Amministrate al 31 dicembre 2013
Bolzano	BZ	V. Leonardo da Vinci, 2	€ 3.144.615.616
Bressanone/Brunico	BZ	Portici Maggiori, 2	€ 2.872.638.258
Merano	BZ	P.zza del Grano, 3	€ 1.460.130.067
Trento	TN	P.zza Lodron, 31	€ 1.235.410.221
Belluno	BL	V. Caffi, 15	€ 1.025.606.520
Venezia	VE	Venezia/Mestre – via Torre Belfredo, 23	€ 814.229.311
Treviso/Pordenone	TV/PN	Conegliano – v. C.Battisti, 5	€ 766.198.147
<b>TOTALE</b>			<b>€ 11.318.828.140</b>

*Fonte dati: elaborazione organo di controllo di gestione interno, non ancora oggetto di revisione da parte degli organi preposti.*

L’illustrazione successiva mostra l’attuale area di estensione della rete commerciale, suddivisa per provincia. I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2013.

Infine, per completezza informativa, si segnala che, in seguito all’approvazione del progetto di fusione e, dunque, della creazione del nuovo polo territoriale, i volumi delle masse amministrative relative alle sedi di Venezia, Treviso/Pordenone riscontreranno, pertanto, un aumento delle masse amministrative di circa 3.600 milioni.”

**Per effetto del presente Supplemento, il Capitolo 5 (“Panoramica delle attività”), Paragrafo 5.1.3 (“Posizione concorrenziale”) del Prospetto di Base, deve intendersi modificato ed integrato come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura)**

**“5.1.3 Posizione concorrenziale**

Banca Popolare dell'Alto Adige detiene, al 31 dicembre 2012 (data ultima di riferimento dei dati disponibili), nella sola provincia di Bolzano, il 15,8% dei mezzi amministrati totali, a fronte di una copertura della rete di sportelli (quota di sportelli) del 11,8%. In provincia di Belluno, la quota di mercato calcolata è del 7,8% (quota di sportelli 7,4%), mentre in provincia di Trento la quota dei mezzi amministrati raggiunge il 2,3% (quota di sportelli 2,8%).

Nei territori in cui la presenza dell'Emittente è più recente (Treviso, Pordenone, Venezia) i dati di mercato in possesso dell'Emittente rimangono, nonostante i progressi, ancora scarsamente significativi ai fini statistici.

La strategia rimane comunque quella di persistere nella diffusione del nostro marchio e della nostra filosofia di banca *retail*, radicata nel territorio e vicina al cliente e ai suoi fabbisogni. Il piano di rafforzamento prevede la crescita organica e sostenibile della rete di distribuzione nelle zone di recente espansione e la verifica della presenza di piazze particolarmente appetibili dal punto di vista della raccolta nel territorio di origine. Il riscontro che ne deriva è senza dubbio positivo ed incoraggiante in tal senso.

L'attuale distribuzione geografica dei mercati di riferimento della Banca è rappresentata dal grafico sottostante. Sono indicate le quote di mercato in relazione ai mezzi amministrati totali e alla quota di sportelli per le province presiedute (dati aggiornati al 31 dicembre 2012).

Si segnala in oltre che, l'attuale distribuzione geografica dei mercati di riferimento dell'Emittente, in seguito all'approvazione del progetto di fusione, ha subito delle modifiche. In particolare verrà costituito un nuovo polo territoriale in Veneto che comprenderà le provincie di Treviso, Venezia, Vicenza, Padova e Pordenone."

- (d) **Per effetto del presente Supplemento, il Capitolo 10 (Principali Azionisti), Paragrafo 10.1 ("Informazioni relative agli aspetti proprietari") del Prospetto di Base, deve intendersi modificato ed integrato come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura):**

#### **"10.1 Informazioni relative agli assetti proprietari**

Ai sensi dell'articolo 30 del TUB, con eccezione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, nessuno può detenere azioni in misura eccedente l'uno per cento del capitale sociale in una banca popolare. La Banca, non appena rileva il superamento di tale limite, contesta la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla stessa ed imputati a riserva. Non vi sono pertanto soggetti in grado di esercitare un'influenza dominante.

Indipendentemente dalle modalità con le quali il cliente entra in possesso delle azioni dell'Emittente, questo deve decidere se diventare socio o rimanere semplice azionista della Banca. La sua decisione al riguardo ha riflessi sulla partecipazione alle decisioni sociali. Non sono richieste spese per l'ammissione a socio.

Si distingue tra azionista e socio:

#### **Azionista**

- possiede tutti i diritti patrimoniali, ossia diritto al dividendo ed il diritto di partecipare agli aumenti di capitale. Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale, l'azionista non può partecipare alle assemblee soci.

#### **Socio**

- ha tutti i diritti dell'azionista e in più, è titolare anche del diritto di voto esercitabile nelle assemblee soci. In tal modo, il socio può partecipare alle decisioni societarie.

Al 31 dicembre 2013 Banca Popolare dell'Alto Adige conta 37.574 soci e 852 azionisti. Nel corso del 2013, infatti, si sono registrati n. 7.893 nuovi soci, mentre n. 649 soci sono stati cancellati.

**Si segnala inoltre che, alla data del presente Supplemento, BPAA conta 44.990 soci e 763 azionisti. Infine, per completezza informativa, si precisa che, in seguito all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di BPM in BPAA e, per effetto della fusione stessa, quest'ultima sarà composta da 52.990 soci e 763 azionisti.**

- (e) Per effetto del presente Supplemento, il Capitolo 11 (*“Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria, i profitti e le perdite dell'Emittente”*), Paragrafo 11.7 (*“Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'Emittente”*) del Prospetto di Base, deve intendersi modificato ed integrato come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura):

#### **“11.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'Emittente**

“La Banca Popolare dell'Alto Adige attesta che, dal 31 dicembre 2013, data di chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione, non si sono verificati cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente, fatta eccezione per (i) l'approvazione, del progetto di fusione di BPM in BPAA, da parte del Consiglio di Amministrazione delle rispettive banche, avvenuta in data 24 ottobre 2014; e (ii) il downgrading, da BBB- a BB+, del rating del debito a medio - lungo termine dell'Emittente, come comunicato dall'agenzia di rating Standard & Poor's in data 30 ottobre 2014, nonché il successivo downgrading da BB+ a BB, del rating del debito a medio - lungo termine dell'Emittente, come comunicato dall'agenzia di rating Standard & Poor's in data 18 dicembre 2014.

Per maggiori informazioni in merito agli eventi recenti verificatisi nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità e, in particolare con riferimento all'approvazione del progetto di fusione nonché il downgrading del debito a medio-lungo termine, si rinvia alla Sezione 5, Capitolo 4, Paragrafo 4.1 (*“Storia ed evoluzione dell'Emittente”*) nonché alla Sezione 6, Capitolo 7,



Paragrafo 7.5 ("Rating dell'Emittente e del singolo strumento finanziario") del presente Prospetto di Base."

- (f) **Per effetto del presente Supplemento, il Capitolo 14 ("Documenti disponibili al pubblico"), del Prospetto di Base, deve intendersi modificato ed integrato come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura):**

**"14. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO**

Si segnala che l'Emittente mette a disposizione per la consultazione presso la propria sede legale e amministrativa in via Siemens 18, 39100 Bolzano e sul sito *web* istituzionale [www.bancapopolare.it](http://www.bancapopolare.it), copie dei seguenti documenti:

**1. Statuto Sociale;**

**2. Atto costitutivo;**

**3. Fascicolo del bilancio di esercizio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, assoggettato a revisione contabile completa e la relativa relazione della Società di Revisione;**

**4. Fascicolo del bilancio di esercizio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, assoggettato a revisione contabile completa e la relativa relazione della Società di Revisione.**

Non appena disponibili, eventuali documenti redatti successivamente alla pubblicazione del presente documento, ivi inclusi il progetto di fusione (e, qualora redatte, la relazione dell'organo amministrativo e la relazione degli esperti), i bilanci degli ultimi tre esercizi reattivi a BPAA e a BPM, corredati delle relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione nonché la revisione legale dei conti e le situazioni patrimoniali di BPAA e di BPM, ovvero informazioni relative ad eventi societari e rendicontazioni infrannuali, saranno messi a disposizione del pubblico con le stesse modalità di cui sopra."

1.5 Modifiche alla Sezione 6 (*“Nota Informativa degli strumenti finanziari”*) del Prospetto di Base.

- (a) Per effetto del presente Supplemento, dopo il Capitolo 2 (*“Fattori di rischio”*), Paragrafo 2.1. (*“Fattori di rischio comuni a tutte le tipologie di Obbligazioni oggetto del presente Programma”*) deve intendersi modificato ed integrato come segue. (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura). In particolare dopo il Paragrafo 2.1.14 (*“Rischio mutamento del regime fiscale”*) si aggiunge un ulteriore fattore di rischio come Paragrafo 2.1.15 (*“Rischio connesso all'utilizzo del bail in e degli altri strumenti finanziari di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi”*).

**“2.1.15 Rischio connesso all'utilizzo del bail in e degli altri strumenti finanziari di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi**

Il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, di seguito la *“Direttiva”*), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. *“resolution Authorities”*, di seguito le *“Autorità”*) possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

La Direttiva dovrà essere recepita a livello nazionale entro il 31 dicembre 2014 ed entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative al c.d. strumento del *“bail-in”* per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni della Direttiva potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del *“bail-in”* ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del *“bail-in”*, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l'ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza:

1) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);

2) se tali strumenti non risultassero sufficienti, le Autorità potranno svalutare e/o convertire gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*) in strumenti del capitale primario di classe 1, nonchè potranno svalutare e/o convertire, a seguire, gli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) e gli eventuali debiti subordinati in strumenti del capitale primario di classe 1;

3) se la svalutazione risultasse ancora inferiore agli importi stimati dalle Autorità le medesime potranno svalutare il valore nominale o l'importo da pagare non corrisposto anche delle obbligazioni non subordinate e non garantite (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia) o convertirle in capitale.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:

(i) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;

(ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione;

(iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l'eventuale iniezione di capitale pubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Il rischio fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell'istituzione del cd. Fondo unico di risoluzione bancaria (il "Fondo") - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l'Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal bail-in potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione."

- (b) **Per effetto del presente Supplemento, il Capitolo 4 (“Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire”), Paragrafo 4.1 (“Descrizione degli strumenti finanziari”) del Prospetto di Base, deve intendersi modificato ed integrato come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura):**

**“4.1 Descrizione degli strumenti finanziari da offrire**

Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor e/o con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Investitore

Le “Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor e/o con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Investitore”, emesse nell’ambito del Programma di Offerta, sono titoli di debito emessi alla pari (100% del valore nominale) e rimborsate alla pari (100% del valore nominale), fatto salvo quanto indicato alla Sezione 6, Capitolo 4, Paragrafo 4.6. (“Diritti connessi agli strumenti finanziari”) in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi. Inoltre, le Obbligazioni danno diritto al pagamento di Cedole posticipate periodiche in corrispondenza delle Date di Pagamento, il cui ammontare è determinato in ragione del valore del Parametro di Indicizzazione prescelto, come rilevato nella/e data/e indicata/e nelle Condizioni Definitive (la/e “Data/e di Rilevazione”), incrementato o diminuito di uno spread, indicato in punti base (lo “**Spread**”) ed eventualmente arrotondato.

L’Emittente si riserva la facoltà di determinare il tasso della prima Cedola in misura indipendente dal Parametro di Indicizzazione.

Il Parametro di Indicizzazione prescelto (tasso Euribor a tre, sei o dodici mesi, rendimento effettivo d’asta dei Bot a tre, sei o dodici mesi, tasso BCE, Rendistato) è coincidente con la durata/periodicità della Cedola.

Ove sia indicata la previsione di un minimo, (il “**Floor**”), e/o massimo (il “**Cap**”), le Cedole saranno calcolate applicando, al Valore Nominale, il Valore di Riferimento del Parametro di Indicizzazione alla Data di Rilevazione, eventualmente maggiorato o diminuito di uno Spread, salvo che questo non sia inferiore al Floor ovvero superiore al Cap. Nel primo caso la Cedola corrisponderà il rendimento minimo garantito, pari al prodotto tra il Valore Nominale e il Floor, ovvero, nel secondo caso, il rendimento massimo corrisposto, pari al prodotto tra il Valore Nominale ed il Cap.

Si precisa, inoltre, che potrebbe essere prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell’Investitore.

La denominazione della singola emissione, il Prezzo di Emissione, la durata del prestito, la valuta di emissione, la Data di Emissione, il Parametro di Indicizzazione, l’eventuale Spread, l’eventuale arrotondamento, la periodicità delle Cedole, il codice ISIN, il valore dell’eventuale prima Cedola prefissata, l’eventuale Floor e/o Cap e l’eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Investitore sono indicati nelle Condizioni Definitive per ciascun prestito obbligazionario.

### Obbligazioni a Tasso Misto

Le “Obbligazioni a Tasso Misto”, emesse nell’ambito del Programma di Offerta, sono titoli di debito emessi alla pari (100% del valore nominale) e rimborsate alla pari (100% del valore nominale), fatto salvo quanto indicato alla Sezione 6, Capitolo 4, Paragrafo 4.6. (“Diritti connessi agli strumenti finanziari”) in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

Inoltre, le Obbligazioni danno diritto al pagamento di Cedole periodiche posticipate in corrispondenza delle Date di Pagamento, prima fisse e poi variabili, il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse costante nel periodo in cui le Obbligazioni sono a tasso fisso e in base all’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, rilevato alle Date di Rilevazione indicate nelle Condizioni Definitive, incrementato o diminuito di uno Spread ed eventualmente arrotondato, nel periodo in cui le Obbligazioni sono a tasso variabile.

Il Parametro di Indicizzazione prescelto per la parte variabile del prestito (tasso Euribor a tre, sei o dodici mesi, rendimento effettivo d’asta dei Bot a tre, sei o dodici mesi, tasso BCE, Rendistato) è coincidente con la durata/periodicità della Cedola.

La denominazione della singola emissione, il Prezzo di Emissione, la durata del prestito, la valuta di emissione, la Data di Emissione, il Parametro di Indicizzazione, l’ammontare delle Cedole Fisse, lo Spread, l’eventuale arrotondamento, la periodicità della Cedola ed il codice ISIN sono indicati nelle Condizioni Definitive per ciascun prestito obbligazionario. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato dei titoli da parte dell’Emittente.

### Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente

Le “Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente”, emesse nell’ambito del Programma di Offerta, sono titoli di debito emessi alla pari (100% del valore nominale) e rimborsate alla pari (100% del valore nominale) fatto salvo quanto indicato alla Sezione 6, Capitolo 4, Paragrafo 4.6. (“Diritti connessi agli strumenti finanziari”) in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi. Inoltre, le Obbligazioni danno diritto al pagamento di Cedole fisse posticipate periodiche in corrispondenza delle Date di Pagamento, il cui ammontare è determinato applicando al valore nominale un tasso di interesse fisso e costante lungo la durata del prestito, indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora un’Obbligazione a Tasso Fisso preveda la facoltà di Rimborso Anticipato, l’Emittente rimborserà anticipatamente tale Obbligazione, trascorsi almeno 24 mesi dalla Data di Emissione.

La denominazione della singola emissione, il Prezzo di Emissione, la durata del prestito, la valuta di emissione, la Data di Emissione, la periodicità della Cedola, il codice ISIN nonché, in caso di Obbligazioni a Tasso Fisso con facoltà di Rimborso

Anticipato, la data prevista per il rimborso anticipato, sono indicati nelle Condizioni Definitive per ciascun prestito obbligazionario.

#### Obbligazioni Zero Coupon

Le "Obbligazioni Zero Coupon", emesse nell'ambito del Programma di Offerta, sono titoli di debito emessi alla pari (100% del valore nominale) e rimborsate alla pari (100% del valore nominale) fatto salvo quanto indicato alla Sezione 6, Capitolo 4, Paragrafo 4.6. ("Diritti connessi agli strumenti finanziari") in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi. Le Obbligazioni danno diritto al pagamento a scadenza di interessi per un ammontare pari alla differenza tra l'ammontare del valore nominale corrisposto a scadenza ed il prezzo di emissione che verrà comunicato nelle Condizioni Definitive.

La denominazione della singola emissione, il Prezzo di Emissione, la durata del prestito, la valuta di emissione, la Data di Emissione ed il codice ISIN delle Obbligazioni facenti parte di ciascun prestito è indicato nelle relative Condizioni Definitive. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato dei titoli da parte dell'Emittente.

#### Obbligazioni Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente

Le "Obbligazioni Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente", ossia Obbligazioni a tasso fisso crescente (step up) con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente (callable), emesse nell'ambito del Programma d'Offerta, sono titoli di debito emessi alla pari (100% del valore nominale) e rimborsate alla pari (100% del valore nominale) alla scadenza o alla data di rimborso anticipato, fatto salvo quanto indicato alla Sezione 6, Capitolo 4, Paragrafo 4.6. ("Diritti connessi agli strumenti finanziari") in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi. Inoltre, le Obbligazioni danno diritto al pagamento di Cedole fisse posticipate periodiche in corrispondenza delle Date di Pagamento, con tasso fisso predeterminato e crescente, secondo un piano cedolare indicato per ciascun prestito nelle Condizioni Definitive. Tale tasso è prefissato alla Data di Emissione. Il tasso aumenta nel corso della vita delle Obbligazioni (c.d. Step-Up dell'interesse). In definitiva, le Obbligazioni danno diritto al pagamento periodico di cedole a tasso fisso (ossia definito come percentuale predeterminata del valore nominale delle stesse), ma crescente nel corso della vita del prestito.

Qualora un'Obbligazione Step Up preveda la facoltà di Rimborso Anticipato, l'Emittente rimborserà anticipatamente tale Obbligazione, trascorsi almeno 24 mesi dalla Data di Emissione.

La denominazione della singola emissione, il Prezzo di Emissione, la durata del prestito, la valuta di emissione, la Data di Emissione, la periodicità delle Cedole, il codice ISIN, il tasso di interesse crescente, nonché, in caso di Obbligazioni Step Up con facoltà di Rimborso Anticipato, la data prevista per il rimborso anticipato sono indicati nelle Condizioni Definitive."

- (c) **Per effetto del presente Supplemento, il Capitolo 4 (“Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire”), Paragrafo 4.5 (“Ranking degli strumenti finanziari”) del Prospetto di Base, deve intendersi modificato ed integrato come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura):**

**“4.5 Ranking degli strumenti finanziari**

Per le Obbligazioni emesse a valere sul presente Prospetto, non esistono clausole di subordinazione. Il credito dei portatori delle Obbligazioni verso l’Emittente verrà quindi soddisfatto pari passu con gli altri debiti chirografari dell’Emittente, fatto salvo quanto indicato alla Sezione 6, Capitolo 4, Paragrafo 4.6. (“Diritti connessi agli strumenti finanziari”) in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.”

- (d) **Per effetto del presente Supplemento, il Capitolo 4 (“Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire”), Paragrafo 4.6 (“Ranking degli strumenti finanziari”) del Prospetto di Base, deve intendersi modificato ed integrato come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura):**

**“4.6 Diritti connessi agli strumenti finanziari**

Le Obbligazioni incorporano tutti i diritti ed i benefici previsti dalla normativa italiana applicabile a tali strumenti finanziari della stessa categoria come illustrati nel presente Prospetto di Base.

Le “*Obbligazioni Zero Coupon*” incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e quindi segnatamente il diritto alla percezione degli interessi (pari alla differenza tra il valore nominale e il prezzo di sottoscrizione) ed al rimborso del capitale alla data di scadenza.

Per tutte le altre tipologie di Obbligazioni emesse a valere sul presente Prospetto di Base, le stesse incorporano il diritto alla percezione degli interessi (i) nella misura predeterminata nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione, per le “*Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente*”, per le “*Obbligazioni Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente*” e per le “*Obbligazioni a Tasso Misto*”, limitatamente alla parte variabile, e (ii) in misura variabile in relazione all’andamento del Parametro di Indicizzazione, per le “*Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor e/o con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Investitore*” e le “*Obbligazioni a Tasso Misto*”. Inoltre, le Obbligazioni danno diritto al rimborso del capitale alla data di scadenza.

In ogni caso, gli interessi saranno accreditati automaticamente, alle date di scadenza indicate nelle Condizioni Definitive, sul conto del possessore. Il rimborso del capitale avverrà, a scadenza, senza necessità di preventivo avviso a valere sul conto indicato da possessore, salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come di seguito rappresentato.

In particolare la Direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, di seguito la “**Direttiva**”), individua i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali

preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto lo strumento del "bail-in" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni in via permanente (art. 2 comma 1 Direttiva), questo anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio (art. 63 comma 1 j), Direttiva).

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l'ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza:

- 1) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- 2) se tali strumenti non risultassero sufficienti, le Autorità potranno svalutare e/o convertire gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments) in strumenti del capitale primario di classe 1, nonché potranno svalutare e/o convertire, a seguire, gli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) e gli eventuali debiti subordinati in strumenti del capitale primario di classe 1;
- 3) se la svalutazione risultasse ancora inferiore agli importi stimati dalle Autorità le medesime potranno svalutare il valore nominale o l'importo da pagare non corrisposto anche delle obbligazioni non subordinate e non garantite (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia) o convertirle in capitale.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:

- (i) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;
- (ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione;
- (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.



Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del *bail-in*, l’Autorità potrà escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall’applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione (art. 44 comma 3 Direttiva), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a *bail-in* tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di *business* principali;
- c) l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un ampio contagio;
- d) l’applicazione dello strumento del *bail-in* a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal *bail-in*.

Gli strumenti di risoluzione sopra descritti potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell’originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest’ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell’originario debitore.

Quanto fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell’istituzione del cd. Fondo unico di risoluzione bancaria (il “**Fondo**”) - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l’Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal *bail-in* potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all’ente soggetto a risoluzione.

La Direttiva dovrà essere recepita a livello nazionale entro il 31 dicembre 2014 ed entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “*bail-in*” per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni della Direttiva potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini.”

- (e) **Per effetto del presente Supplemento, il Capitolo 4 (“Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire”), Paragrafo 4.8 (“Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito”) del Prospetto di Base, deve intendersi modificato ed integrato come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura):**

#### **“4.8 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito**

##### Data di Scadenza

La Data di Scadenza di ciascuna emissione è indicata nelle Condizioni Definitive del singolo prestito.

### Modalità di ammortamento del prestito

Il rimborso delle Obbligazioni avverrà in un'unica soluzione alla scadenza del prestito (salvo quanto indicato nel paragrafo 4.6. in merito all'utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi). Tuttavia, (i) per le "Obbligazioni a Tasso Fisso con facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente" e le "Obbligazioni Step Up con facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente", ove l'Emittente decida di esercitare la facoltà di rimborso anticipato, il rimborso delle stesse Obbligazioni avverrà in corrispondenza di una o più date indicate nelle Condizioni Definitive della singola emissione (la/le "**Data/e di Rimborso Anticipato**") ovvero (ii) per le "Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor e/o con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Investitore", ove l'investitore decida di esercitare l'eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Investitore, il rimborso delle stesse Obbligazioni avverrà in una unica soluzione alla/e Data/e di Rimborso Anticipato a favore dell'Investitore (come di seguito definita).

In ogni caso, l'Emittente non potrà esercitare la facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni prima che siano trascorsi 24 mesi dall'emissione delle Obbligazioni.

Qualora le Condizioni Definitive prevedano che una Obbligazione a Tasso Variabile contempli la facoltà di rimborso anticipato ad opzione del singolo investitore (il "**Rimborso Anticipato a favore dell'Investitore**"), l'Emittente, previo preavviso irrevocabile dell'investitore che intende avvalersi del Rimborso Anticipato a favore dell'Investitore, rimborserà anticipatamente le Obbligazioni per le quali il Rimborso Anticipato a favore dell'Investitore sia stato validamente esercitata dall'investitore, in una unica soluzione alla data indicata come data di rimborso anticipato ad opzione del singolo investitore, mediante il pagamento di un importo corrispondente al 100% del valore nominale per cui sia stata esercitato il Rimborso Anticipato a favore dell'Investitore. Tale preavviso dovrà essere inviato all'Emittente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e contenere la data richiesta per l'esercizio del Rimborso Anticipato a favore dell'Investitore, il numero e il Valore Nominale complessivo delle Obbligazioni a Tasso Variabile per le quali l'investitore intende esercitare il Rimborso Anticipato a favore dell'Investitore nonché il codice ISIN delle medesime, e dovrà essere inviato all'Emittente entro i termini indicati nelle Condizioni Definitive.

La data di rimborso anticipato ad opzione del singolo investitore dovrà, a pena di inefficacia della comunicazione di esercizio del Rimborso Anticipato a favore dell'Investitore, coincidere con la data, ovvero, in ipotesi di una pluralità di date, con una qualsiasi delle date indicate, nelle Condizioni Definitive della singola emissione, come date di rimborso anticipato a favore dell'investitore (la/e "**Data/e di Rimborso Anticipato a favore dell'Investitore**").

Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere alla data stabilita per il rimborso. Qualora la data prevista di rimborso cadesse in giorno non lavorativo per il sistema bancario, il pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo senza che questo dia diritto a maggiori interessi.

I rimborsi sono effettuati esclusivamente dall'Emittente, in qualità di intermediario autorizzato aderente alla Monte Titoli S.p.A. . Non sono previsti oneri a carico degli investitori per il rimborso delle Obbligazioni.”

- (f) **Per effetto del presente Supplemento, il Capitolo 7 (“Informazioni Supplementari”), Paragrafo 7.5 (“Rating dell’Emittente e del singolo strumento finanziario”) del Prospetto di Base, deve intendersi modificato ed integrato come segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura):**

**“7.5 Rating dell’Emittente e del singolo strumento finanziario**

*(i) Rating attribuito all’Emittente*

All’Emittente è assegnato un giudizio di rating da parte delle agenzie internazionali DBRS, Moody’s Investors Service e Standard & Poor’s, che operano nell’Unione Europea e che hanno ottenuto la registrazione a norma del Regolamento n. 1060/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di *rating* del credito. In data 24 marzo 2014, con effetto dal 30 giugno 2014, la Banca ha risolto il contratto con *Moody’s Investor Service Ltd.*

Di seguito sono rappresentati i livelli aggiornati alla data della presente Nota Informativa:

Agenzia di rating	Debito a medio - lungo termine	Debito a breve termine	BFSR (*)	Outlook	Data ultimo aggiornamento
DBRS	BBB	R-2 (high)	-	Trend negativo	18 febbraio 2014
<u>Standard &amp; Poor’s</u>	<u>BB</u>	<u>B</u>	=	<u>Stabile</u>	<u>18 dicembre e 2014</u>

(\*) BFSR (*Bank Financial Strength Rating*) è un indicatore della solidità finanziaria

Di seguito, una breve indicazione circa la scala dei giudizi di *rating*, adottata Standard & Poor’s.

**LA SCALA DEI RATING DI STANDARD & POOR’S**

(Fonte: Standard & Poor’s)

LUNGO TERMINE	BREVE TERMINE
Titoli di debito con durata superiore a un anno	Titoli di debito con durata inferiore a un anno

<p><b>CATEGORIA INVESTIMENTO</b></p> <p><b>AAA</b></p> <p>Capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale estremamente elevata.</p> <p><b>AA</b></p> <p>Capacità molto alta di onorare il pagamento degli interessi e del capitale. Differisce solo marginalmente da quella delle emissioni della categoria superiore.</p> <p><b>A</b></p> <p>Forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma una certa sensibilità agli effetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni economiche.</p> <p><b>BBB</b></p> <p>Capacità ancora sufficiente di pagamento degli interessi e del capitale. Tuttavia la presenza di condizioni economiche sfavorevoli o una modifica delle circostanze potrebbero alterare in misura maggiore la capacità di onorare normalmente il debito.</p>	<p><b>CATEGORIA INVESTIMENTO</b></p> <p><b>A-1</b></p> <p>Capacità elevata di corrispondere puntualmente gli interessi e di rimborsare il capitale alla scadenza fissata. I titoli che presentano un livello di sicurezza particolarmente alto sono designati dalla presenza supplementare del segno "+".</p> <p><b>A-2</b></p> <p>Capacità soddisfacente di pagamento alla scadenza. Il grado di sicurezza è tuttavia meno elevato rispetto ai titoli valutati come "A-1".</p> <p><b>A-3</b></p> <p>Capacità accettabile di pagamento alla scadenza. Esiste tuttavia una maggiore sensibilità a cambiamenti di circostanze rispetto ai titoli di valutazione superiore.</p>
<p><b>CATEGORIA SPECULATIVA</b></p> <p><b>BB</b></p> <p>Nell'immediato, minore vulnerabilità al rischio di insolvenza di altre emissioni speculative. Tuttavia grande incertezza ed esposizione ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali.</p> <p><b>B</b></p> <p>Più vulnerabile ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali, ma capacità nel presente di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.</p>	<p><b>CATEGORIA SPECULATIVA</b></p> <p><b>B</b></p> <p>Carattere speculativo relativamente al pagamento alla scadenza fissata.</p> <p><b>C</b></p> <p>Titoli il cui rimborso alla scadenza è dubbio.</p> <p><b>D</b></p> <p>Già in ritardo con il pagamento degli interessi o del capitale salvo nel caso in cui sia stata</p>

<p><b>CCC</b></p> <p>Al presente vulnerabilità e dipendenza da favorevoli condizioni economiche, finanziarie e settoriali per far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie.</p> <p><b>CC</b></p> <p>Al presente estrema vulnerabilità.</p> <p><b>C</b></p> <p>E' stata inoltrata un'istanza di fallimento o procedura analoga, ma i pagamenti e gli impegni finanziari sono mantenuti.</p> <p><b>D</b></p> <p>Situazione di insolvenza</p>	<p>accordata una deroga nel qual caso si può aspettare che il rimborso venga effettuato prima della nuova data di scadenza.</p>
<p><b>Nota:</b> i rating da "AA" a "CCC" incluso possono essere modificati aggiungendo il segno "+" o "-" per precisare la posizione relativa nella scala di rating.</p>	

Descrizione delle ultime modifiche ai giudizi di rating assegnati all'Emittente.

#### **DBRS**

In data 18 febbraio 2014, la società di *rating* DBRS ha assegnato all'Emittente un rating sul debito *senior* di lungo termine e sui depositi pari a "BBB" ed un *rating* sul debito di breve termine e sui depositi pari a "R-2 (*high*)".

Contestualmente DBRS ha assegnato un *rating* alla Banca (*IA - Intrinsic Assessment*) pari a "BBB", un rating emittente anch'esso pari a "BBB" e una valutazione di *support* (*Support Assessment*) pari a "SA-3".

#### **Standard & Poor's**

In data 3 agosto 2012, nell'ambito di una azione sul *rating* di n. 32 banche italiane, Standard & Poor's ha assegnato all'Emittente il *rating* BBB-/Negative/A-3. L'agenzia ha motivato tale giudizio di *rating* con il maggiore rischio di credito per l'economia italiana e per le banche ed è da ritenersi conseguente alla revisione del rischio economico associato all'Italia, per la quale l'agenzia dichiara di prevedere una recessione più profonda e prolungata di quella precedentemente attesa.

In data 12 luglio 2013, l'agenzia di *rating* Standard&Poor's, in occasione di una revisione del *rating* di banche italiane in conseguenza del *downgrading* dello Stato italiano da parte delle

medesima società di rating avvenuto in data 9 luglio 2013, ha posto il *rating* a lungo termine dell'Emittente in *creditwatch* con implicazioni negative.

Infine, in data 28 ottobre 2013, l'agenzia di *rating* Standard&Poor's ha confermato il rating BBB-, confermando anche l'*outlook* negativo.

Inoltre, per completezza informativa si segnala che, in data 30 ottobre 2014, l'agenzia di *rating* Standard & Poor's ha abbassato il giudizio di *rating* relativo al debito a medio-lungo termine dell'Emittente da BBB- a BB+, ponendo, inoltre, l'Emittente in *creditwatch* e, dunque, implicandone effetti negativi e, successivamente in data 18 dicembre 2014, ha ulteriormente abbassato tale giudizio da BB+ a BB, con outlook "stabile". I motivi del primo *downgrading* dipendono essenzialmente dal fatto che (i) i termini e le condizioni economico-finanziarie dell'acquisizione di BPM sono tali da indebolire la situazione patrimoniale dell'Emittente; (ii) la situazione patrimoniale cumulativa di entrambe le banche, valutata con il RAC *ratio* (Risk-adjusted capital ratio) è stimata essere intorno al 6,0%, di 180 *basis point* più bassa rispetto a quella di BPAA, se singolarmente considerata; (iii) l'agenzia stima che il RAC *ratio* sarà compreso fra il 6,0% e il 6,5% nel corso dei prossimi due anni, di conseguenza, più basso rispetto alla percentuale di *ratio* necessaria al fine garantire l'adeguatezza patrimoniale che BPAA vantava prima della acquisizione di BPM; e (iv) l'acquisizione di BPM implicherà, inoltre, dei significativi rischi di inadempimento in capo a BPAA. Infine, si segnala che, la posizione di *creditwatch* a cui è sottoposta BPAA riflette la possibilità di un ulteriore *downgrading* del debito a lungo termine in quanto, in seguito all'incorporazione di BPM, la posizione creditoria di BPAA potrebbe risultarne indebolita. Ciò deriva soprattutto dal fatto che la qualità delle attività di BPM risultano essere meno solide rispetto a quelle in capo a BPAA (se singolarmente considerata), anche in considerazione del fatto che i crediti deteriorati di BPM rappresentano il 27% dei suoi impieghi lordi ai consumatori alla fine dell'anno 2013. A tal riguardo il *ratio* combinato di entrambe le banche relativo ai crediti deteriorati sarà soggetto ad osservazione, poché si prevede che quest'ultimo sarà inferiore rispetto a quello rilevato considerando BPAA singolarmente. Infine, sarà tenuta sotto controllo la posizione di liquidità di BPAA al fine di verificare se tale posizione migliori in linea con le aspettative prospettate da Standard & Poor's.

Le ragioni del successivo *downgrading*, che consegue alla posizione di *creditwatch* a cui è sottoposta BPAA dipendono essenzialmente dal fatto che (i) il profilo di rischio di BPAA è indebolito in ragione delle condizioni economiche e delle prospettive dell'economia italiana che continuano ad essere deboli e potranno normalizzarsi soltanto sul medio-lungo periodo (ii) i termini e le condizioni economico-finanziarie dell'acquisizione di Banca Popolare di Marostica ("BPM") sono tali da indebolire la situazione patrimoniale dell'Emittente in quanto BPM presenta una qualità degli attivi scarsi.

Tuttavia, nonostante l'impatto negativo dell'economia italiana atteso sul RAC *ratio* (Risk-adjusted capital ratio) ci si attende che tale RAC *ratio* si mantenga sopra il 5% e che il RAC *ratio* per la società risultante dalla fusione si mantenga intorno al 5,1%-5,6% per i prossimi due anni. Tuttavia Standard & Poor's ritiene che il *rating* attuale già rappresenti i rischi connessi al merito di credito di BPAA e alle condizioni economiche italiane e pertanto l'*outlook* viene mantenuto "stabile".

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito internet dell'agenzia di *rating* Standard & Poor's.

### *Moody's Investors Service*

Per completezza informativa si segnala inoltre che, in precedenza, all'Emittente era assegnato un giudizio di *rating* da parte dell'agenzia Moody's.

In particolare, in data 13 febbraio 2012 l'agenzia di *rating* Moody's ha abbassato il giudizio sul debito sovrano italiano da A2 ad A3.

In data 13 luglio 2012 il *rating* dell'Italia è stato ulteriormente abbassato a Baa2, con *outlook* negativo.

In data 15 febbraio 2012 la suddetta agenzia ha dichiarato che, in conseguenza delle suddette azioni sul *rating* Italia, il *rating* Baa1 precedentemente assegnato all'Emittente resta confermato, tuttavia con *outlook* negativo da stabile.

In data 14 maggio 2012 l'agenzia Moody's ha abbassato il *rating* dell'Emittente a Ba1, con *outlook* negativo. L'azione di *downgrade*, che ha interessato complessivamente n. 26 banche italiane, è stata motivata dall'agenzia con le seguenti motivazioni, applicabili con diversi gradi di intensità alle istituzioni interessate:

- l'incremento di condizioni avverse, congiuntamente al ritorno dell'economia italiana in una fase recessiva e la riduzione della domanda nel breve termine a seguito delle politiche di austerità dettate dal governo;
- la crescente criticità sulla qualità degli attivi e indebolimento degli utili per effetto del deterioramento dei crediti e della conseguente necessità di aumentare gli accantonamenti;
- la riduzione delle possibilità di accesso alla raccolta sui mercati che, se persistente, è destinata ad esercitare pressione aggiuntiva sugli attivi bancari, indebolendone il posizionamento e la redditività.

In data 13 gennaio 2014, l'agenzia di *rating* Moody's ha parimenti confermato il precedente *rating* Ba1, confermando l'*outlook* negativo. La conferma del *rating* segue la conferma dell'*outlook* negativo assegnato dalla medesima agenzia al sistema bancario italiano nel suo complesso, che a parere dell'agenzia continua a restare sotto pressione in un contesto di crescita economica assai limitata.

Tuttavia si segnala inoltre che, in data 24 marzo 2014, con effetto dal 30 giugno 2014, la Banca ha risolto il contratto con Moody's Investor Service Ltd.

Le informazioni riguardanti il *rating* dell'Emittente sono disponibili e consultabili su sito internet della banca [www.bancapopolare.it](http://www.bancapopolare.it).

Ulteriori informazioni sui livelli di *rating* assegnati da Moody's, Standard & Poor's e DBRS sono reperibili sui siti internet [www.moody.com](http://www.moody.com), [www.standardandpoors.com](http://www.standardandpoors.com) e [www.dbrs.com](http://www.dbrs.com).

Di seguito si evidenzia (quadro sinottico) il posizionamento della Banca sulla scala di *rating* di Moody's, Standard & Poor's e DBRS relativa agli emittenti:

Moody's		S&P		Fitch		DBRS		Englische Bezeichnung
Long Term	Short Term	Long Term	Short Term	Long Term	Short Term	Long Term	Short Term	
Aaa	P-1	AAA	A-1+	AAA	F1+	AAA	R-1 (high)	Prime (Triple A)
Aa1		AA+		AA+		AAhigh	R-1 (middle)	High grade
Aa2		AA		AA		AA		
Aa3		AA-		AA-		AAlow		
A1	P-2	A+	A-1	A+	F1	Ahigh	R-1 (low)	Upper Medium grade
A2		A		A		A		
A3		A-		A-2		A-	F2	
Baa1	P-3	BBB+	A-3	BBB+	F3	BBBhigh	R-2 (middle)	Lower Medium grade
Baa2		BBB		BBB		BBB	R-2 (low)	
Baa3		BBB-		BBB-		BBBlow	R-3	
Ba1	Not Prime	BB+	B	BB+	B	BBhigh	R-4	Non Investmentgrade speculative
Ba2		BB		BB		BB		
Ba3		BB-		BB-		BBlow		
B1		B+		B+		Bhigh	R-5	Highly Speculative
B2		B		B		B		
B3		B-		B-		Blow		
Caa1		CCC+	C	CCC	C	CCC	D	Substantial risks
Caa2		CCC		CC		Extremely speculative		
Caa3		CCC-		C		In default with little prospect for recovery		
Ca		CC		C				
C		D	/	DDD	/	D	/	In default
/		DD						
/		D						



Rating del debito a lungo termine dell'Emittente secondo <b>Standard &amp; Poor's</b>																					
AAA	AA+	AA	AA-	A+	A	A-	BBB+	BBB	<b>BBB-</b>	BB+	<b>BB</b>	BB-	B+	B	B-	CCC+	CCC	CCC-	CC	C	D
categoria DI INVESTIMENTO - investment grade										Categoria SPECULATIVA - non investment grade											

Rating del debito a lungo termine dell'Emittente secondo <b>DBRS</b>																		
AAA	AA	AA	A	A	A	BBB	BBB	BB	BB	B	B	CCC	CC	C	D			
(high)	(low)	(high)	(low)	(high)	(low)	(high)	<b>BBB</b>	(low)	(high)	BB	(low)	(high)	B	(low)	CCC	CC	C	D
categoria DI INVESTIMENTO - investment grade								Categoria SPECULATIVA - non investment grade										

(ii) *Rating attribuito alle Obbligazioni*

Non è stato assegnato alcun *rating* alle singole Obbligazioni emesse. Ove l'Emittente procedesse a chiedere il giudizio di *rating* per le Obbligazioni dallo stesso emesse, sarà indicato nelle Condizioni Definitive."

## 1.6 Modifica al Frontespizio del modello di Condizioni Definitive del Prospetto di Base

- (a) **il Frontespizio del modello di Condizioni Definitive, all'Appendice A ("Modello condizioni definitive tasso variabile con eventuale cap e/o floor e/o con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'investitore") del Prospetto di Base, deve intendersi integralmente sostituito da quanto segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura):**

"

APPENDICE A - MODELLO CONDIZIONI DEFINITIVE TASSO VARIABILE CON EVENTUALE CAP E/O FLOOR E/O CON EVENTUALE FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'INVESTITORE

**BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE  
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI**



**CONDIZIONI DEFINITIVE**

**Banca Popolare dell'Alto Adige**  
**Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor e/o con eventuale facoltà di Rimborso**  
**Anticipato a favore dell'Investitore**  
**[gg.mm.aaaa] - [gg.mm.aaaa]**  
**ISIN IT000[•]**

[Le Obbligazioni prevedono il riconoscimento di una percentuale del collocato a favore di [•]  
[NOTA: inserire il nome dell'Ente Beneficiario all'atto della redazione delle CD] fino ad un ammontare massimo predefinito.] [NOTA: inserire il presente inciso qualora sia prevista la devoluzione all'Ente Beneficiario]

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla Consob con Delibera 11971/1999 e successive modifiche, nonché all'articolo 5, paragrafo 4 della Direttiva 2003/71/CE (la "**Direttiva Prospetto**") e al Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche ed integrazioni. Le suddette Condizioni Definitive devono essere lette unitamente al Prospetto di Base relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari "*Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor e/o con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Investitore*", "*Obbligazioni a Tasso Misto*", "*Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente*", "*Obbligazioni a Zero Coupon*", e "*Obbligazioni a Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente*".

Le presenti Condizioni Definitive si riferiscono alle "*Obbligazioni Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor e/o con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Investitore*" comprese nel programma di offerta della Banca Popolare dell'Alto Adige. La Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Si invitano gli investitori a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 25 luglio 2014 a seguito dell'autorizzazione comunicata con nota n. 0061931/14 del 24 luglio 2014, come integrato e modificato dal supplemento depositato presso la Consob in data 29 dicembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0098257/14 del 23 dicembre 2014 e pubblicato in data 29 dicembre 2014 al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [•] e non sono state soggette all'approvazione da parte della stessa Consob.

**L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive nonché la Nota di Sintesi relativa alla Singola Emissione sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede e presso tutte le filiali dell'Emittente, nonché pubblicati sul sito internet dell'Emittente [www.bancapopolare.it](http://www.bancapopolare.it)."

- (b) **il Frontespizio del modello di Condizioni Definitive, all'Appendice B ("*Modello condizioni definitive tasso misto*") del Prospetto di Base, deve intendersi integralmente sostituito da quanto segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura):**

"

**BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE**  
**SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI**



**CONDIZIONI DEFINITIVE**

**Banca Popolare dell'Alto Adige**  
**Tasso Misto**  
**[gg.mm.aaaa] - [gg.mm.aaaa]**  
**ISIN IT000[•]**

[Le Obbligazioni prevedono il riconoscimento di una percentuale del collocato a favore di [•]  
[NOTA: inserire il nome dell'Ente Beneficiario all'atto della redazione delle CD] *fino ad un ammontare massimo predefinito.*] [NOTA: inserire il presente inciso qualora sia prevista la devoluzione all'Ente Beneficiario]

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla Consob con Delibera 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la "**Direttiva Prospetto**") e al Regolamento 2004/809/CE. Le suddette Condizioni Definitive devono essere lette unitamente al Prospetto di Base relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari "*Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor e/o con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Investitore*", "*Obbligazioni a Tasso Misto*", "*Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente*", "*Obbligazioni a Zero Coupon*", e "*Obbligazioni a Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente*".

Le presenti Condizioni Definitive si riferiscono alle "*Obbligazioni Tasso Misto*" comprese nel programma di offerta della Banca Popolare dell'Alto Adige.

Si invitano gli investitori a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 25 luglio 2014 a seguito dell'autorizzazione comunicata con nota n. 0061931/14 del 24 luglio 2014, come integrato e modificato dal supplemento depositato presso la Consob in data 29 dicembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0098257/14 del 23 dicembre 2014 e pubblicato in data 29 dicembre 2014, al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [•] e non sono state soggette all'approvazione da parte della stessa Consob.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive, nonché la Nota di Sintesi relativa alla Singola emissione, sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede e presso tutte le filiali dell'Emittente, nonché pubblicati sul sito internet dell'Emittente [www.bancapopolare.it](http://www.bancapopolare.it)."

- (c) **il Frontespizio del modello di Condizioni Definitive, all'Appendice C ("Modello condizioni definitive tasso fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'emittente") del Prospetto di Base, deve intendersi integralmente sostituito da quanto segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura):**

"

APPENDICE C - MODELLO CONDIZIONI DEFINITIVE TASSO FISSO CON EVENTUALE FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL'EMITTENTE

**BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE**  
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI



## CONDIZIONI DEFINITIVE

**Banca Popolare dell'Alto Adige**

**[Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente**

**[•]%**

**[gg.mm.aaaa] - [gg.mm.aaaa]**

**ISIN IT000[•]**

[Le Obbligazioni prevedono il riconoscimento di una percentuale del collocato a favore di [•]  
[NOTA: inserire il nome dell'Ente Beneficiario all'atto della redazione delle CD] *fino ad un ammontare massimo predefinito.*] [NOTA: inserire il presente inciso qualora sia prevista la devoluzione all'Ente Beneficiario]

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al regolamento adottato dalla Consob con Delibera 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") e al regolamento 2004/809/CE. Le suddette Condizioni Definitive devono essere lette unitamente al Prospetto di Base

relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari "Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor e/o con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Investitore", "Obbligazioni a Tasso Misto", "Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente", "Obbligazioni a Zero Coupon", e "Obbligazioni a Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente".

Le presenti Condizioni Definitive si riferiscono alle "Obbligazioni Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente" comprese nel programma di offerta della Banca Popolare dell'Alto Adige.

Si invitano gli investitori a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 25 luglio 2014 a seguito dell'autorizzazione comunicata con nota n. 0061931/14 del 24 luglio 2014, come integrato e modificato dal supplemento depositato presso la Consob in data 29 dicembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0098257/14 del 23 dicembre 2014 e pubblicato in data 29 dicembre 2014, al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [•] e non sono state soggette all'approvazione da parte della stessa Consob.

**L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive, nonché la Nota di Sintesi relativa alla Singola emissione sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede e presso tutte le filiali dell'Emittente, nonché pubblicati sul sito internet dell'Emittente [www.bancapopolare.it](http://www.bancapopolare.it)."

- (d) **il Frontespizio del modello di Condizioni Definitive, all'Appendice D ("Modello condizioni definitive zero coupon") del Prospetto di Base, deve intendersi integralmente sostituito da quanto segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura):**

"

APPENDICE D - MODELLO CONDIZIONI DEFINITIVE ZERO COUPON

**BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE**  
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI



## CONDIZIONI DEFINITIVE

**Banca Popolare dell'Alto Adige**  
**Zero Coupon**  
**[gg.mm.aaaa] - [gg.mm.aaaa]**  
**ISIN IT000[•]**

[Le Obbligazioni prevedono il riconoscimento di una percentuale del collocato a favore di [•]  
[NOTA: inserire il nome dell'Ente Beneficiario all'atto della redazione delle CD] *fino ad un ammontare massimo predefinito.*] [NOTA: inserire il presente inciso qualora sia prevista la devoluzione all'Ente Beneficiario]

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla Consob con Delibera 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") e al regolamento 2004/809/CE. Le suddette Condizioni Definitive devono essere lette unitamente al Prospetto di Base relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari "Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Cap e/o Floor e/o con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Investitore", "Obbligazioni a Tasso Misto", "Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente", "Obbligazioni a Zero Coupon", e "Obbligazioni a Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente".

Le presenti Condizioni Definitive si riferiscono alle "Obbligazioni Zero Coupon" comprese nel programma di offerta della Banca Popolare dell'Alto Adige.

Si invitano gli investitori a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 25 luglio 2014 a seguito dell'autorizzazione comunicata con nota n. 0061931/14 del 24 luglio 2014, come integrato e modificato dal supplemento depositato presso la Consob in data 29 dicembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0098257/14 del 23 dicembre 2014 e pubblicato in data 29 dicembre 2014, al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [•] e non sono state soggette all'approvazione da parte della stessa Consob.

**L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive, nonché la Nota di Sintesi relativa alla Singola emissione, sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede e presso tutte le filiali dell'Emittente, nonché pubblicati sul sito internet dell'Emittente [www.bancapopolare.it](http://www.bancapopolare.it).”

- (e) **il Frontespizio del modello di Condizioni Definitive, all'Appendice E (“Modello condizioni definitive step up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'emittente”) del Prospetto di Base, deve intendersi integralmente sostituito da quanto segue (le modifiche sono messe in evidenza mediante sottolineatura):**

“

APPENDICE E - MODELLO CONDIZIONI DEFINITIVE STEP UP CON  
EVENTUALE FACOLTÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE  
DELL'EMITTENTE

**BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE**  
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI



**CONDIZIONI DEFINITIVE**

**Banca Popolare dell'Alto Adige**  
**Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente**  
**[gg.mm.aaaa] - [gg.mm.aaaa]**  
**ISIN IT000[•]**

[Le Obbligazioni prevedono il riconoscimento di una percentuale del collocato a favore di [•]  
[NOTA: inserire il nome dell'Ente Beneficiario all'atto della redazione delle CD] *fino ad un ammontare massimo predefinito.*] [NOTA: inserire il presente inciso qualora sia prevista la devoluzione all'Ente Beneficiario]

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla Consob con Delibera 11971/1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva Prospetto”) e al regolamento 2004/809/CE. Le suddette Condizioni Definitive devono essere lette unitamente al Prospetto di Base relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari “*Obbligazioni a Tasso*”

*Variabile con eventuale Cap e/o Floor e/o con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Investitore", "Obbligazioni a Tasso Misto", "Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente", "Obbligazioni a Zero Coupon", e "Obbligazioni a Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente".*

Le presenti Condizioni Definitive si riferiscono alle "Obbligazioni Step Up con eventuale facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente" comprese nel programma di offerta della Banca Popolare dell'Alto Adige.

Si invitano gli investitori a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 25 luglio 2014 a seguito dell'autorizzazione comunicata con nota n. 0061931/14 del 24 luglio 2014, come integrato e modificato dal supplemento depositato presso la Consob in data 29 dicembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0098257/14 del 23 dicembre 2014 e pubblicato in data 29 dicembre 2014, al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [•] e non sono state soggette all'approvazione da parte della stessa Consob.

**L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive, nonché la Nota di Sintesi della Singola emissione, sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede e presso tutte le filiali dell'Emittente, nonché pubblicati sul sito internet dell'Emittente [www.bancapopolare.it](http://www.bancapopolare.it)."